


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E  
STUDI INTERNAZIONALI

*Corso di laurea Triennale in Servizio Sociale*



Adozione mite: un istituto intermedio  
tra adozione e affidamento

Relatore: Prof.ssa Maddalena Cinque

Laureanda: Valeria Cogo  
N. matricola: 2021301

A.A. 2023/2024

# Indice

<b>Introduzione</b> .....	3
<b>Capitolo 1 Affidamento familiare e adozione “legittimante”:</b> due istituti giuridici a confronto.	5
<b>1.1. Diritto del minore ad una famiglia</b> .....	5
<b>1.2. Affidamento familiare</b> .....	8
1.2.1. Normativa di riferimento.....	9
1.2.2. Tipologie di affidamento familiare .....	13
1.2.3. Affidamento <i>sine die</i> : una tipologia non prevista nella legislazione .....	17
<b>1.3. Adozione “legittimante”</b> .....	19
1.3.1. Normativa di riferimento.....	21
1.3.2. La dichiarazione di adottabilità come conseguenza dello stato di abbandono... ..	24
1.3.3. Dall’affidamento preadottivo alla dichiarazione di adozione .....	27
<b>1.4. Continuità affettiva: la legge 173/2015</b> .....	29
<b>Capitolo 2 Adozione Mite</b> .....	31
<b>2.1. Definizione di Adozione mite</b> .....	31
2.1.1. Requisiti ed effetti dell’adozione mite .....	33
2.1.2. Stato di semiabbandono permanente.....	35
2.1.3. Nascita ed evoluzione dell’adozione mite.....	36
<b>2.2. Adozione mite: a metà tra l’affidamento familiare e l’adozione</b> .....	38
2.2.1. Adozione mite e adozione piena a confronto .....	38
2.2.2. Dall’affidamento <i>sine die</i> all’adozione mite: differenze.....	40
<b>Capitolo 3 L’adozione mite dal punto di vista dei servizi</b> .....	43
<b>3.1. Intervista Centro per l’Affidamento e la Solidarietà Familiare (CASF)</b> .....	43
<b>3.2. Intervista Equipe Adozioni</b> .....	46
<b>Conclusioni</b> .....	49
<b>Bibliografia</b> .....	53



# Introduzione

L'adozione mite è un tema di grande interesse e attualità nel panorama delle misure a tutela dei minori. Negli ultimi anni, l'attenzione verso il benessere e i diritti dei minori è notevolmente aumentata, portando a una maggiore sensibilità riguardo alle loro esigenze e alla necessità di garantire loro un ambiente sereno, anche introducendo nuove modalità di protezione. La scelta di approfondire questo argomento nasce dalla mia esperienza di tirocinio universitario presso il Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare (CASF), dove ho avuto l'opportunità di venire a contatto con il mondo dell'affido. Qui, ho sentito parlare per la prima volta del concetto di adozione mite. Può sembrare strano che in un centro per l'affido si parli di adozione, ma è proprio così. Questa forma particolare di adozione si è sviluppata nel tempo, in risposta a esperienze di affido prolungate. Da lì, ho iniziato ad approfondire il tema, raccogliendo informazioni e riflessioni che mi hanno spinto ad elaborare questa tesi.

La tesi si articola in tre capitoli. Nel primo, ho voluto mettere a confronto le due tipologie di intervento che tradizionalmente vengono utilizzate per proteggere i minori in difficoltà: l'affido familiare e l'adozione "legittimante". Queste due misure sono fondamentali per garantire un supporto, temporaneo o definitivo, ai bambini che si trovano in situazioni familiari problematiche, e sono rese possibili grazie alla disponibilità delle famiglie affidatarie e adottive, vere e proprie risorse della comunità. All'interno di questo contesto tradizionale, si inserisce l'adozione mite, una forma intermedia di intervento che si distingue per la sua natura meno radicale rispetto all'adozione "legittimante" e meno temporanea e flessibile rispetto all'affido familiare.

Il secondo capitolo della mia tesi è dedicato proprio all'adozione mite. Ho voluto esplorare le peculiarità di questa forma di adozione, che non interrompe del tutto i legami con la famiglia di origine e che può rappresentare una soluzione adeguata in casi meno estremi, in cui l'affido può risultare troppo limitato e l'adozione "legittimante" troppo definitiva. In questo capitolo, ho analizzato i diversi scenari in cui l'adozione mite può essere applicata e le differenze rispetto agli altri due interventi, con l'obiettivo di dimostrare che essa si pone come una soluzione intermedia, capace di rispondere a esigenze specifiche del minore e delle famiglie coinvolte.

Infine, nel terzo capitolo, ho voluto approfondire il tema intervistando le assistenti sociali del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare (CASF) e dell'Equipe Adozioni dell'ULSS 7 Pedemontana. Queste professioniste, che mi hanno offerto la loro disponibilità e competenza, mi hanno permesso di esplorare in modo pratico le sfide e i rischi che si incontrano

nell'applicazione dell'adozione mite. Le loro testimonianze hanno evidenziato non solo le difficoltà operative, ma anche come questa forma di adozione rappresenti una risorsa importante per garantire la continuità affettiva e la protezione dei minori in situazioni particolari.

Con questo elaborato, ho voluto contribuire al dibattito sull'adozione mite, dimostrando come questa forma intermedia di intervento possa offrire soluzioni preziose per la protezione dei minori, pur restando ancora un campo in fase di evoluzione. Le interviste, insieme all'analisi normativa, mi hanno permesso di delineare un quadro più completo su come questa forma di adozione possa rappresentare un'opzione valida in un sistema sempre più orientato verso la tutela e il rispetto degli interessi del minore e tenendo conto delle specificità di ciascun caso. Ogni situazione presenta infatti, caratteristiche uniche che possono richiedere interventi diversi. Pertanto, è fondamentale effettuare un'attenta valutazione di queste circostanze, per garantire un approccio adeguato e personalizzato, in cui collaborano e interagiscono figure ed enti professionali diversi, con un obiettivo comune: tutelare l'interesse superiore del minore e salvaguardare la sua integrità psico-emotiva.

# Capitolo 1

## Affido familiare e adozione “legittimante”: due istituti giuridici a confronto

### 1.1. Diritto del minore ad una famiglia

Prima di analizzare gli istituti giuridici dell'affido e dell'adozione, è essenziale introdurre un principio fondamentale: il diritto imprescindibile del minore di appartenere ad una famiglia, riflesso in una serie di normative nazionali e internazionali. In Italia, il suddetto diritto è regolamentato dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983, oggi nota, a seguito di una successiva modifica, “Diritto del minore ad una famiglia”<sup>1</sup>. La denominazione stessa suggerisce il fondamento che orienta l'intero campo disciplinare. Questa legge rappresenta un passo fondamentale nella tutela dei diritti dei minori, stabilendo che ogni bambino ha il diritto di crescere in un ambiente familiare sicuro e amorevole. Le successive modifiche apportate a tale legge, riflettono una crescente evoluzione nella sensibilità sociale e giuridica rispetto al ruolo della famiglia e al diritto minorile.

In passato, il minore era considerato principalmente come un oggetto di tutela, e il potere genitoriale era quasi assoluto. Tuttavia, con l'introduzione di nuove disposizioni normative, è stato affermato il principio che il minore è un soggetto titolare di diritti propri, definiti “oggettivamente perfetti ed autonomi”, tra i quali il diritto di crescere in una famiglia. Questa evoluzione ha portato ad una maggiore attenzione alla protezione globale del minore e al suo sviluppo equilibrato, considerato non solo come un interesse privato dei genitori, ma come un interesse pubblico che lo Stato ha il dovere di tutelare<sup>2</sup>.

Il principio sopra enunciato, si esplica anzitutto nel diritto fondamentale<sup>3</sup> del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, come sancisce l'art.1, c. 1 della legge sopracitata.

La disposizione legislativa si armonizza perfettamente con la Costituzione italiana, che attribuisce ai genitori l'obbligo di educare, mantenere e istruire i propri figli, come sottolineato

---

<sup>1</sup> Legge 28 marzo 2001 n. 149, “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile”.

<sup>2</sup> Giasanti A., Rossi E. *Affido forte e adozione mite: culture in trasformazione*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 114.

<sup>3</sup> Cass., 07.10.2014, n. 21110.

nell'art. 30. Il comma 2 del medesimo articolo, insieme all'articolo 31 della Costituzione, attribuisce allo Stato la responsabilità di assistere le famiglie in difficoltà, prevenendo situazioni di abbandono e promuovendo il diritto del minore a ricevere educazione e cura all'interno della propria famiglia. In particolare, l'articolo 31, richiama lo Stato, le regioni e gli enti locali a sostenere le famiglie con interventi adeguati, con l'obiettivo di prevenire l'allontanamento dei minori dalla famiglia d'origine e garantire loro un ambiente familiare stabile.

Dunque, l'assunto costituzionale rafforza ulteriormente l'importanza del nucleo familiare come ambiente privilegiato per lo sviluppo e l'educazione del minore, confermando la necessità di preservare e sostenere tale istituzione, per garantirne il benessere e il pieno sviluppo.

A livello internazionale, un pilastro importante è rappresentato dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo, adottata dalle Nazioni Unite nel 1989<sup>4</sup>, che costituisce uno strumento fondamentale per la protezione e la promozione dei diritti dei minori, incluso il suo diritto ad essere allevato dai propri genitori<sup>5</sup> e considera le relazioni familiari come una componente essenziale dell'identità del bambino<sup>6</sup>. Questo, sottolinea il ruolo cruciale della famiglia nell'identità e nella formazione del bambino, evidenziando come le relazioni familiari svolgano un ruolo significativo nel plasmare la personalità e nel fornire un senso di appartenenza e sicurezza.

La Convenzione incorpora anche, il principio dell'interesse superiore del fanciullo, come sancito dall'art. 3, che sottolinea l'importanza di prendere in considerazione il benessere e gli interessi del minore come priorità assolute nelle decisioni che lo riguardano<sup>7</sup>. Nonostante sia un principio centrale della Convenzione, l'interesse superiore del minore è spesso oggetto di dibattito a causa della sua vaghezza e del potenziale conflitto con l'autorità genitoriale. Alcuni temono che questo principio possa permettere interventi esterni che sovrastino il ruolo dei genitori. Tuttavia, la sua applicazione rimane cruciale per garantire che, nelle decisioni che riguardano i minori, il loro benessere sia una priorità, anche se bilanciato con altri interessi rilevanti<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, 20 novembre 1989; ratificata dall'Italia con l. n. 176 del 27 maggio 1991, "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo".

<sup>5</sup> Art. 7, c. 1 legge 184 del 4 maggio 1983.

<sup>6</sup> Art. 8, c. 1 l. n. 184/1983.

<sup>7</sup> A tal proposito la sentenza della Cass., 22.12.2016, n. 26767 ritiene che dev'essere fatto «un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di uno sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale».

<sup>8</sup> Eekelaar J., Tobin J., The Best Interests of the Child, in John Tobin (ed.), *The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary*, Oxford University Press, 2019. <https://doi.org/10.1093/law/9780198262657.003.0004>, accessed 28 Aug. 2024.

Il legame di sangue non deve prevalere sul benessere del bambino e il suo diritto a crescere in un ambiente sicuro e amorevole, che invece dev'essere prioritario. Dunque, il diritto del bambino a crescere nella famiglia biologica non può essere considerato in modo rigido e assoluto in tutte le circostanze.

Anche la legge 184/1983 segue questo principio, enfatizzando che il minore deve essere educato all'interno della propria famiglia fintanto che ciò non ponga a rischio il suo sviluppo e il suo benessere. Questo approccio consente al legislatore di esaminare attentamente ogni situazione individuale, di adottare misure appropriate, in base alle specifiche esigenze e circostanze del minore coinvolto, garantendo così una protezione personalizzata e mirata<sup>9</sup>.

Nonostante la famiglia rappresenti l'ambiente più idoneo all'armonico sviluppo psicofisico del minore<sup>10</sup>, le condizioni di indigenza della stessa non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia, come sancisce la legge 184/1983 agli art. 1, c. 2 e 3, e la Costituzione agli art. 30, c. 2 e 31. La semplice mancanza di assistenza materiale, non configura una situazione di abbandono. Sebbene sia un aspetto essenziale per il benessere del minore, non può essere risolta togliendo il figlio ai genitori. Motivo per cui, la messa in pratica di interventi alternativi, come l'affido e l'adozione, in queste situazioni costituiscono una violazione del suo diritto del minore di crescere nella propria famiglia<sup>11</sup>.

Nell'ambito dell'assistenza sociale, le regioni hanno competenza legislativa, mentre quella operativa spetta ai servizi sociali territoriali. Quest'ultimi hanno il compito di intervenire e di fornire alla famiglia l'aiuto e il sostegno necessario perché esso possa restare a vivere al suo interno<sup>12</sup>.

Nel momento in cui la famiglia non riesca a provvedere alla crescita e all'educazione del minore e gli interventi di sostegno si siano dimostrati insufficienti, oppure nel caso di grave pregiudizio per la salute psichica e fisica per cui è richiesto un tempestivo allontanamento in un ambiente sicuro, vengono garantiti ad esso gli istituti giuridici dell'affido e dell'adozione, come riportato all'art. 1 c. 4 della legge 184/1983. Lo Stato, in tali circostanze, interviene in modo sostitutivo per garantire il miglior interesse del minore, indirizzandosi verso soluzioni alternative alla

---

<sup>9</sup> Stanzone M.G., *Stato di abbandono e diritto del minore a rimanere presso la propria famiglia d'origine*, in *Famiglia e Diritto*, 7/2013, pp. 676-681.

<sup>10</sup> Cass., 06.06.2022, n. 18157.

<sup>11</sup> Bianca C. M., *Il diritto del minore di crescere nella propria famiglia: un diritto ancora alla ricerca della propria identità e tutela*, in *Minorigiustizia*. L'autore mette in luce come tale principio non sia sempre stato rispettato dai giudici minorili. Ad esempio, il Tribunale per i Minorenni L'Aquila ha deciso che "anche la sola mancanza di assistenza materiale può configurare l'abbandono, quando non siano soddisfatte neppure le più elementari necessità dei minori, i quali, nel caso di specie, vivevano in condizioni di estrema povertà, poiché nessuno dei genitori o dei parenti conviventi aveva un lavoro stabile".

<sup>12</sup> Lenti L., *Diritto della famiglia*, Giuffrè, Milano, 2021, p. 983.

permanenza nella famiglia di origine, al fine di assicurare un ambiente sicuro e adeguato al suo sviluppo<sup>13</sup>.

Il diritto del minore a una famiglia, non si limita semplicemente alla presenza dei genitori biologici, ma abbraccia un concetto più ampio di appartenenza e protezione all'interno di un nucleo familiare stabile e amorevole. La famiglia può assumere forme diverse, che offrono un ambiente sicuro e accogliente. Pertanto, oltre a tutelare il diritto del minore a crescere con i propri genitori biologici, quando possibile, è altrettanto importante promuovere e sostenere alternative familiari, temporanee o definitive.

## **1.2. Affidamento familiare**

L'affidamento familiare rappresenta un importante intervento di protezione a favore del minore, consentendo la sua collocazione temporanea presso una famiglia diversa da quella d'origine, qualora quest'ultima sia momentaneamente impossibilitata a prendersene cura.

Questo istituto mira a garantire al minore il diritto di crescere in un ambiente familiare che possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, offrendo così un contesto di crescita che migliori la qualità della sua vita e gli permetta di sperimentare un legame affettivo positivo. Spesso i minori coinvolti provengono da famiglie particolarmente vulnerabili, dove i genitori faticano a provvedere adeguatamente alla crescita e all'educazione dei propri figli. Sono generalmente famiglie caratterizzate da una combinazione di problemi personali che rende difficile garantire un ambiente sano e sicuro<sup>14</sup>.

Al contempo, si prefigge come obiettivo, strettamente correlato al precedente, quello di offrire ai genitori naturali l'opportunità di risolvere, con l'assistenza degli operatori sociali, le difficoltà che hanno portato alla separazione dal figlio<sup>15</sup>. Questo avviene attraverso una famiglia che si rende disponibile ad accoglierlo e che sia da sostegno al minore, in attesa che la famiglia d'origine recuperi le proprie capacità genitoriali.

Tale istituto giuridico si distingue quindi per la sua natura temporanea, in quanto lo scopo finale di questo intervento, non è quello di dare una nuova famiglia, ma quello di prevedere il suo rientro in quella d'origine.

---

<sup>13</sup> Cianci A. G., *Il diritto del minore a crescere in famiglia e l'affidamento familiare*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 4-5/2023, pp. 1096-1107.

<sup>14</sup> Crocetta C., *La cura dei legami. Normativa e pratica dell'affidamento familiare*, CLEUP, Padova, 2018, pp. 53

<sup>15</sup> Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori del Veneto, *Linee guida 2008 per i servizi sociali e socio-sanitari. L'affidamento familiare in Veneto*, Regione Veneto, 2008, p. 25.

Durante tutto il progetto di affidamento, dev'essere garantito il mantenimento dei legami del minore con la propria famiglia biologica, fondamentale in questo progetto, poiché «una prolungata interruzione dei contatti tra genitori e figli o incontri troppo distanti nel tempo, rischierebbero di compromettere ogni seria opportunità di aiutare gli interessati a superare le difficoltà sorte nella vita familiare»<sup>16</sup>.

L'affidamento si realizza nel momento in cui si prevede un possibile recupero da parte della famiglia, garantendo così un approccio improntato al cambiamento e al rafforzamento dei legami familiari. Infatti, è importante sottolineare «che la stesura e l'evoluzione del progetto di affidamento dipende, oltre che dalla gravità della situazione, anche dalla reale capacità dei genitori di recuperare le proprie risorse ed è importante far leva sul loro desiderio di cambiamento e riscatto, per quanto fragile e contraddittorio, come punto di partenza per gli interventi concreti che seguiranno»<sup>17</sup>. Tuttavia, questa previsione è alquanto complessa, poiché non sempre è possibile stabilire con esattezza se una famiglia sia effettivamente recuperabile. I cambiamenti nel tempo e le variabili imprevedibili possono influenzare il percorso, rendendo difficile il ritorno del minore nella famiglia d'origine.

### 1.2.1. Normativa di riferimento

La prima normativa che ha disciplinato in modo esaustivo l'istituto dell'affidamento familiare è la legge 184/1983, intitolata «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori». Tuttavia, nel nostro sistema nazionale, l'affidamento era praticato già prima dell'introduzione di tale legge. Esso era previsto dal 1926, a seguito dell'istituzione dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia prevista dalla legge del 10 dicembre 1925, n. 2277<sup>18</sup>. Lo stesso Codice civile del 1942 prevedeva che i minori affidati alla pubblica assistenza potessero essere affidati a persone di fiducia, che dovevano trattarli come propri figli e ricevere un assegno mensile. Dopo tre anni, gli affidatari potevano richiedere l'affiliazione del minore, ottenendo la potestà genitoriale e il cambio di cognome, creando così una forma di piccola adozione<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> Corte EDU 27.04.2010, ric. 15104/04, Barelli e altri c. Italia.

<sup>17</sup> Crocetta C., *La cura dei legami. Normativa e pratica dell'affidamento familiare*, CLEUP, Padova, 2018.

<sup>18</sup> Art. 176 del regio decreto 15 aprile 1926, n. 718 «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia»: «I fanciulli minori di dodici anni compiuti devono essere, di regola, collocati presso famiglie, possibilmente abitanti in campagna, che offrano serie garanzie di onestà, laboriosità, attitudini educative e amorevolezza verso i bambini...».

<sup>19</sup> Fadiga L., *L'affidamento familiare*, in *Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza*, 2/2005, p. 6.

La legge 184/1983 è stata successivamente modificata con la legge del 28 marzo 2001, n. 149 che ha mantenuto il precedente schema di affidamento familiare, apportando però alcune correzioni e integrazioni, che delineano la normativa vigente. Lo scopo del legislatore è stato quello di enfatizzare il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, stabilendo che l'allontanamento deve essere considerato un'eccezione. Infatti, l'articolo 1 è stato ampliato rispetto alla disposizione precedente<sup>20</sup>, sostenendo l'importanza di offrire alla famiglia un sostegno adeguato. Solo nel caso in cui questo non sia efficace, si applicano gli istituti dell'affido e dell'adozione.

È l'attuale titolo I-bis che disciplina l'affidamento familiare, specificando la sua natura temporanea, in quanto l'istituto dell'affido dev'essere attuato nel momento in cui il minore si trovi temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo e che tutti gli interventi a sostegno della famiglia si siano rivelati insufficienti, fatto salvo nei casi di necessità e urgenza, come specificato nel c. 3 dell'art. 2. La legge non definisce in modo specifico i casi di necessità ed urgenza che giustificano tali interventi. Tuttavia, questi casi sono generalmente interpretati come situazioni in cui il minore è esposto ad un pericolo imminente per la sua incolumità fisica e psichica, e quindi è necessario intervenire con estrema rapidità per garantire la sua protezione. Motivo per cui, vengono disposti gli allontanamenti dall'ambiente familiare e il collocamento in un luogo sicuro, in attesa di un provvedimento definitivo da parte del Tribunale per i Minorenni<sup>21</sup>.

Essendo una misura temporanea, la legge sull'affido prevede una durata massima di ventiquattro mesi per l'affidamento, con un monitoraggio costante della situazione familiare da parte dei servizi sociali e relazioni periodiche al giudice tutelare<sup>22</sup>. A tal proposito, è importante specificare che la legge predispone un tempo massimo di affido, con possibilità di proroga su disposizione del Tribunale per i minorenni, per gli affidi consensuali<sup>23</sup>; per l'affido giudiziale non viene specificata una durata, creando così delle «crepe interpretative»<sup>24</sup>.

La temporaneità rappresenta un principio fondamentale nell'istituto dell'affido, in quanto consente di definire un quadro chiaro per il minore e per le famiglie coinvolte. Tuttavia, nella

---

<sup>20</sup> All'art. 1 della legge è stato aggiunto il titolo I *Principi generali*.

<sup>21</sup> L'articolo 403 c.c. è una delle disposizioni chiave in materia di protezione dei minori, in particolare per quanto riguarda l'allontanamento d'urgenza del minore dal contesto familiare.

<sup>22</sup> Fadiga L., *L'affidamento familiare*, in *Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza*, 2/2005, pp. 5-11.

<sup>23</sup> Viene fatta una distinzione tra affido consensuale e affido giudiziale, disciplinati dall'art. 4 della legge. Il primo caso fa riferimento all'affido realizzato con il consenso dei genitori. Nel momento in cui il consenso dei genitori manchi, l'affidamento viene disposto dal Tribunale per i Minorenni, poiché si tratta di un provvedimento che incide sulla responsabilità familiare. In questo caso si applicano gli artt. 330 e seguenti del Codice civile, che dispongono una limitazione o una decadenza della responsabilità genitoriale.

<sup>24</sup> Crocetta C., *La cura dei legami. Normativa e pratica dell'affido familiare*, CLEUP, Padova, 2018, pp. 30-31.

prassi, questo principio non sempre viene rispettato. La mancanza di una scadenza precisa nell'affido giudiziale può infatti portare a situazioni di stallo, con affidi che tendono a configurarsi come affidi a tempo indeterminato, cosiddetti *sine die*.

Al contempo, la legge al c. 2 dell'art. 2 consente, ove non sia possibile predisporre la collocazione del minore in una famiglia, l'inserimento in una comunità di tipo familiare, preferibilmente più vicino al luogo di residenza della famiglia d'origine. Non sempre vi è disponibilità di famiglie affidatarie sufficiente da poter assicurare a tutti i minori un supporto, ed in questi casi, ad esempio, viene predisposto l'inserimento nelle comunità. Questa soluzione viene pensata e predisposta come ultima alternativa<sup>25</sup>. Tali comunità dovrebbero essere caratterizzate e organizzate attraverso rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia, come dispone il c. 4 dell'art. 2. Tuttavia, la realtà è spesso diversa: molte delle comunità in Italia sono piccoli istituti organizzati in maniera molto differente rispetto a una famiglia tradizionale e non riescono a garantire rapporti interpersonali, tipici di un ambiente familiare<sup>26</sup>. All'interno della normativa non vengono definiti criteri rigidi agli affidatari, come l'età o il matrimonio. L'art. 2, c. 1, infatti, stabilisce che chi accoglie in affidamento un minore può essere una famiglia ma anche una persona singola.

Sebbene la legge sia flessibile nella selezione degli affidatari, esistono delle preferenze che orientano le decisioni in questo ambito. In primo luogo, si dà priorità, quando possibile, all'affidamento all'interno della famiglia allargata del minore, come parenti entro il quarto grado (ad esempio, nonni, zii o cugini)<sup>27</sup>. Questo approccio mira a mantenere il minore all'interno di un contesto familiare già noto e potenzialmente più stabile e rassicurante per lui.

Inoltre, pur non essendo un requisito obbligatorio, si preferisce affidare il minore a famiglie che abbiano già figli minori<sup>28</sup>. Questa preferenza si basa sulla presunzione che una famiglia con figli possa offrire un ambiente già strutturato e capace di rispondere meglio alle sue esigenze, facilitando l'integrazione e la socializzazione del bambino. Tuttavia, qualsiasi individuo potrebbe essere considerato idoneo per accogliere un minore in affidamento, a condizione che sia in grado di fornire un ambiente sicuro e di provvedere alle esigenze dello stesso.

---

<sup>25</sup> Fadiga op. cit., sostiene che il legislatore ha preferito privilegiare l'affido in favore a famiglia o a una singola persona, mettendo in seconda linea le strutture residenziali, ritenendo che «una scelta così radicale...non convince del tutto». L'affidamento familiare non può essere considerata una soluzione universale per tutti i problemi. Vi sono situazioni più complesse, che possono essere affrontate meglio da piccole strutture residenziali piuttosto che, singolarmente, da privati affidatari.

<sup>26</sup> Lenti L., *Diritto della famiglia*, Giuffrè, Milano, 2021, p. 1013.

<sup>27</sup> Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Linee d'indirizzo nazionali per l'affidamento familiare*, 2012.

<sup>28</sup> Art. 2, c. 1 l. n. 184/1983.

In sintesi, pur non imponendo vincoli rigidi sugli affidatari, la legge mira a garantire che le decisioni sull'affidamento siano prese nell'interesse superiore del minore.

Nonostante non sussistano criteri per gli affidatari, possono presentarsi situazioni in cui l'interesse degli stessi non segua il principio cardine di questo istituto, che si differenzia da quello dell'adozione. A tal proposito, in alcuni casi, l'interesse a diventare affidatario potrebbe nascere dalla volontà di colmare il desiderio di diventare genitori, considerando l'affido una scorciatoia per ottenere più facilmente un bambino in adozione<sup>29</sup>. Il desiderio di colmare un «vuoto filiale»<sup>30</sup> non può essere soddisfatto attraverso l'affidamento, poiché esso si basa sulla temporaneità e il mantenimento dei legami con la famiglia, al fine di favorire il ritorno del minore nel suo contesto familiare d'origine. Dunque, il ruolo dei servizi sociali<sup>31</sup> è fondamentale per verificare se tale intenzione sia presente in coloro che offrono la propria disponibilità: prima di iniziare un progetto viene fatto un percorso di conoscenza, nodale anche per il futuro abbinamento. La complessità del ruolo della famiglia affidataria richiede un supporto continuo da parte di operatori specializzati. Questo supporto inizia con la fase di formazione iniziale, prosegue con la fase di conoscenza e valutazione, e continua durante tutto il percorso dell'affido, garantendo che le famiglie siano adeguatamente preparate e sostenute in ogni fase del processo.

Il quadro giuridico dell'affido familiare si completa con alcune disposizioni del Codice civile che, pur non disciplinando direttamente l'istituto, delineano il contesto di alcune situazioni che richiedono un intervento a tutela del minore, individuando l'affido come misura di protezione in determinate situazioni. L'art. 30 della Costituzione stabilisce i doveri dei genitori di educare, istruire e mantenere i propri figli, garantendo loro una crescita sana ed equilibrata. La violazione o la trascuratezza grave e reiterata di tali doveri da parte dei genitori, può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, come previsto dall'art. 330 c.c., oppure la limitazione della stessa in situazioni pregiudizievoli per il minore, ma non tali da giustificare la decadenza, come previsto dall'art. 333 c.c.

È fondamentale sottolineare che nell'affido familiare, la responsabilità genitoriale non viene meno, ma rimane in capo ai genitori, salvo nei casi di decadenza o limitazione previsti dagli articoli 330 e 333 del Codice civile. Ciò significa che gli affidatari, pur prendendosi cura del minore e provvedendo al suo mantenimento, educazione ed istruzione, esercitano i poteri

---

<sup>29</sup> Lenti L., *Diritto della famiglia*, Giuffrè, Milano, 2021, p. 1008.

<sup>30</sup> Crocetta C., *La cura dei legami. Normativa e pratica dell'affido familiare*, CLEUP, Padova, 2018, p. 55.

<sup>31</sup> Nella realtà veneta, i servizi che si occupano di affido familiare sono i "Centri per l'Affido e la Solidarietà Familiare" (CASF), istituiti con DGR n.1855/06.

connessi alla responsabilità genitoriale solo in ambiti specifici. In particolare, gli affidatari gestiscono i rapporti ordinari con l'istituzione scolastica e le autorità sanitarie<sup>32</sup>, assumendo decisioni quotidiane in questi ambiti. Tuttavia, le decisioni più importanti, come quelle inerenti all'orientamento scolastico, alla pratica religiosa, agli interventi medici straordinari, o all'espatrio<sup>33</sup>, restano di competenza dei genitori, a meno che non sia decaduta o limitata la responsabilità, ai sensi degli artt. 330 e 333 del Codice civile. In tali eventualità, le decisioni spettano al tutore, nominato dal giudice per tutelare gli interessi del minore<sup>34</sup>.

### 1.2.2. Tipologie di affido familiare

Nell'attuazione di un progetto d'affido, la normativa nazionale prevede una pluralità di forme, al fine di rispondere alle specifiche situazioni della famiglia d'origine e delle esigenze del minore. Queste modalità possono essere determinate in base alla natura del provvedimento adottato, al tipo di legame tra il minore affidato e l'affidatario o secondo i tempi dell'affido. Tuttavia, esistono tipologie che, pur non essendo esplicitamente previste dalla legge, sono emerse nella prassi come risposta alle esigenze specifiche di ciascun caso<sup>35</sup>.

Una prima distinzione importante è quella tra l'affido consensuale e l'affido giudiziale, disciplinati dall'art. 4 della legge. Il primo caso fa riferimento all'affido realizzato con il consenso dei genitori<sup>36</sup> ed è disposto dal servizio sociale territoriale, con ratifica del giudice tutelare del luogo di residenza del minore. Tale disposizione ha una durata massima di ventiquattro mesi, con possibilità di successiva proroga «qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore»<sup>37</sup> ma solo su decisione del tribunale per i minorenni.

Quando manca il consenso dei genitori, si parla di affido giudiziale ed in tal caso, viene disposto dallo stesso tribunale per i minorenni, in quanto misura che incide sulla responsabilità genitoriale, applicando gli artt. 330 e seguenti del Codice civile, che dispongono una limitazione o una decadenza della stessa. Questa misura ha lo scopo di tutelare i diritti del minore quando i genitori non sono disposti ad accettare alcun tipo di aiuto, né a compiere cambiamenti necessari per l'interesse dei figli, i quali continuano a vivere in una situazione di grave

---

<sup>32</sup> Art. 5, c. 1 l. n. 184/1983

<sup>33</sup> Lenti L., *Diritto della famiglia*, Giuffrè, Milano, 2021, p. 1015.

<sup>34</sup> Art. 354 cod. civ.

<sup>35</sup> Crocetta C., *La cura dei legami. Normativa e pratica dell'affido familiare*, CLEUP, Padova, 2018, pp. 29-44

<sup>36</sup> Fadiga op. cit., sostiene: «L'affidamento familiare propriamente detto è un intervento della pubblica assistenza, e quindi per sua natura consensuale.».

<sup>37</sup> Art. 4, c. 4, l. n. 184/1983.

pregiudizio. In molti casi, i genitori assumono anche atteggiamenti oppositivi verso i servizi sociali e le istituzioni, complicando ulteriormente gli interventi e rendendo più difficile il miglioramento della situazione familiare.

I dati relativi all'anno 2021 mostrano una netta prevalenza dell'affido giudiziale, che rappresenta l'81% dei casi, rispetto all'affido consensuale che costituisce invece il 16%. Nel restante 3% dei casi, l'informazione non è stata indicata<sup>38</sup>.

Sebbene gli affidi che avvengono senza il consenso dei genitori siano numerosi, dovrebbero essere considerati un'eccezione, poiché trasformano un intervento principalmente assistenziale in un provvedimento giuridico imposto dal giudice. Questo complica la buona riuscita del progetto, poiché la collaborazione tra la famiglia d'origine e la famiglia affidataria dovrebbe essere un punto di forza, mentre in questi casi i rapporti risultano difficili, tali da richiedere un intervento maggiore da parte dei servizi<sup>39</sup>. Perciò, quando si riscontra un iniziale dissenso da parte della famiglia d'origine, è fondamentale che i servizi si adoperino per instaurare un dialogo e cercare attivamente una successiva collaborazione con i genitori.

Un'ulteriore distinzione riguarda il tipo di legame tra il minore e l'affidatario, che permette di differenziare due tipologie: intra-familiare ed etero-familiare. L'affido intra-familiare avviene all'interno della rete parentale fino al quarto grado, come zii, nonni o cugini ed è quindi volto a mantenere il bambino all'interno della sua famiglia estesa, «nell'esigenza, prioritaria, di evitare al minore, insieme al trauma conseguente all'allontanamento dai genitori, quello di vedersi deprivato del contesto familiare in cui è cresciuto»<sup>40</sup>. L'affido etero-familiare, invece, prevede l'accoglienza del minore da parte di una famiglia o di una persona singola con la quale non sussiste nessun legame parentale.

L'affido intra-familiare riceve meno attenzione rispetto a quello etero-familiare<sup>41</sup>, anche se nella prassi viene ampiamente utilizzato. Infatti, nel 2021, si rileva una lieve prevalenza dell'affidamento etero-familiare che corrisponde al 56% su quello intra-familiare, che invece risulta essere il 44%<sup>42</sup>.

---

<sup>38</sup> Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Bambini e ragazzi in affidamento familiare e nei servizi residenziali per minorenni*, Quaderni di ricerca sociale n. 56, 2021, p. 23.

<sup>39</sup> Fadiga L., *L'affidamento familiare*, in *Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza*, 2/2005, pp. 17-18.

<sup>40</sup> Cass. 04.11.2019, n. 28257.

<sup>41</sup> La stessa legge 184/1983, al c. 1 dell'art. 2, afferma che «il minore... è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola», senza fare un riferimento esplicito all'affido intra-familiare

<sup>42</sup> Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Bambini e ragazzi in affidamento familiare e nei servizi residenziali per minorenni*, Quaderni di ricerca sociale n. 56, 2021, p. 20.

Guardando la legge 184 del 1983, l'affido a parenti risponde al «principio cardine» del diritto del bambino a crescere all'interno della propria famiglia<sup>43</sup>.

L'affido a parenti può rappresentare una risorsa importante, ma comporta anche una serie di complessità che lo rendono più delicato rispetto ad altre tipologie. Da un lato, il legame familiare può facilitare l'intervento; dall'altro, esiste il rischio di collocare il minore in un ambiente che presenta a sua volta problematiche preesistenti. Inoltre, la vicinanza dei parenti con la famiglia d'origine, che risulta essere spesso inadeguata e pericolosa per il figlio, è un aspetto da considerare. Per questo, è essenziale che gli operatori sociali valutino attentamente la capacità dei parenti affidatari di gestire queste dinamiche, poiché il legame affettivo, pur importante, non è sufficiente a garantire il successo del progetto<sup>44</sup>. Mentre in alcuni casi il legame familiare può facilitare l'affido, in altri rischia di complicarlo, ad esempio quando il legame dei nonni con il genitore potrebbe mascherare un tentativo di riavvicinare il minore con il genitore stesso, «piuttosto che un sincero interesse educativo per i nipoti»<sup>45</sup>.

Non va dimenticato che, secondo quanto stabilito dall'art. 4, c. 1 e 6, il minore che ha compiuto dodici anni, o anche di età inferiore se ritenuto capace di discernimento, deve essere ascoltato per tener conto del suo interesse e della sua opinione, sia all'inizio del progetto di affido che alla sua cessazione. Tuttavia, non sempre questa disposizione risulta appropriata, poiché in alcune situazioni l'ascolto del minore potrebbe esporlo ad ulteriori traumi, compromettendo il suo equilibrio emotivo e aggravando ulteriormente la situazione già delicata in cui si trova<sup>46</sup>.

Oltre alle forme sopra menzionate, l'affido familiare può distinguersi in base alla durata per cui viene predisposto. A seconda dei bisogni dei bambini e della natura e gravità dei problemi familiari che ne sono alla base, l'affidamento familiare può assumere diverse forme. Esistono forme di affido meno complesse, che non comportano la separazione del bambino dalla sua famiglia ma mirano a sostenerla e prevenirla. Al contrario, ci sono soluzioni più strutturate, che prevedono una separazione temporanea e il collocamento del bambino presso una famiglia affidataria, quando le difficoltà familiari richiedono un supporto più significativo per garantire il suo benessere e la sua sicurezza del minore<sup>47</sup>.

---

<sup>43</sup> La Cass. n. 28257/2019 lo definisce tale e predilige questa forma, considerando l'affido etero-familiare un «intervento “ponte”», finalizzato a proteggere il minore quando manca un ambiente familiare idoneo, includendo in tale concetto anche la «famiglia allargata».

<sup>44</sup> Crocetta C., *La cura dei legami. Normativa e pratica dell'affido familiare*, CLEUP, Padova, 2018, p. 33.

<sup>45</sup> Cass. 31.07.2023, n. 23247.

<sup>46</sup> Per tale motivo, la Cass. 23247/2023 ha formulato il principio che «il giudice deve sempre operare un bilanciamento tra l'esigenza di ricostruzione del volere e del sentimento del minore, quale principio fondamentale applicabile anche nel procedimento relativo alla decadenza della responsabilità genitoriale, e quella della tutela del minore maltrattato, come persona fragile, nel caso in cui l'ascolto possa costituire pericolo di vittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo che li abbia già vissuti possa essere costretto a riviverli».

<sup>47</sup> Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*, 2012, p. 49.

Tra queste, l'affido residenziale si distingue per la permanenza stabile del minore presso la famiglia affidataria per un minimo di cinque notti settimanali. Questa forma viene adottata quando il contesto familiare d'origine presenta diverse vulnerabilità che mettono a rischio il suo sviluppo e per cui è necessario che il minore viva, per un periodo di tempo prestabilito, in una famiglia che possa «far sperimentare al bambino esperienze che favoriscono l'individualizzazione, la consapevolezza di sé e anche l'appartenenza alla propria famiglia, per quanto in difficoltà, in vista della riunificazione»<sup>48</sup>.

Nel caso in cui il minore trascorra una parte della giornata insieme alla famiglia affidataria, per poi fare ritorno la sera dai suoi genitori, si parla invece di affido diurno. Mentre, quando l'accoglienza del minore è a carico di un altro nucleo familiare per parte della settimana, con qualche pernottamento settimanale, si parla di affidi a tempo parziale.

Queste ultime soluzioni sono utili quando i genitori, a causa di impegni lavorativi o difficoltà organizzative, non possono garantire una cura adeguata durante alcune ore della giornata. Oltre a fornire al bambino un ulteriore punto di riferimento affettivo e relazionale, queste forme di affido contribuiscono anche a stabilire una rete di supporto tra l'affidatario e la famiglia di origine, migliorando l'organizzazione quotidiana e ampliando le opportunità sociali per il minore e per la sua famiglia.

Distinguiamo inoltre, gli affidi familiari brevi che, pur non previsti nella normativa, vengono utilizzati nella prassi. Sotto questa categoria si possono distinguere l'affido familiare a breve termine e l'affido di emergenza o di pronta accoglienza. Nel primo caso, si fa riferimento ad affidi che generalmente non durano più di qualche giorno o settimana, destinati principalmente a bambini molto piccoli, o comunque sotto i sei anni. Tale intervento, viene utilizzato per garantire una sistemazione temporanea fino a quando non si trova una collocazione definitiva o per assistere famiglie in difficoltà temporanea, come nel caso di ricoveri imprevisti o stress familiare. Si parla invece di affido di emergenza, nel caso in cui c'è la necessità di un collocamento immediato di bambini che si trovano in situazioni gravi, tali da richiedere un intervento di "pronta accoglienza", che preveda un periodo breve e definito. È richiesta quindi la disponibilità di famiglie che siano disposte ad essere reperibili a qualsiasi ora del giorno e della notte per ospitare un bambino o un ragazzo. Ma, statisticamente, è più probabile e preferibile che, in tali circostanze, il minore venga accolto temporaneamente in una struttura educativa dotata di servizi di pronto intervento. Queste strutture sono meglio equipaggiate in

---

<sup>48</sup> Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*, 2012, p. 51.

termini di spazi, disponibilità e preparazione degli operatori per affrontare e gestire gli effetti del disagio del minore, sia emotivamente che educativamente<sup>49</sup>.

A prescindere dalle modalità con cui è definito l'intervento di affidamento, esso termina con un provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, non appena viene meno la situazione temporanea di difficoltà per la quale era stato previsto, come sancisce il c. 5 dell'art. 4 della legge di riferimento. Se, al termine del periodo inizialmente previsto, le condizioni di fragilità non sono ancora risolte, è possibile estendere l'affidamento. In caso di deterioramento della situazione o se si accerta che non ci sono i presupposti per un miglioramento delle capacità genitoriali, possono essere adottati ulteriori provvedimenti per tutelare l'interesse del minore.

### 1.2.3. Affidamento *sine die*: una tipologia non prevista nella legislazione

All'interno della legge non vengono previsti gli affidamenti a tempo indeterminato, cosiddetti *sine die*, nonostante nella prassi siano molto frequenti. Le Linee guida 2008 del Veneto affermano che «per affidamento a tempo indeterminato si intendono tutti quei progetti di affidamento la cui durata non è definita nel decreto (o il decreto stesso indica una durata “sine die”)»<sup>50</sup>.

Essi risultano essere in contrasto con la caratteristica fondamentale della temporaneità, che contraddistingue l'affidamento dall'adozione. Stando alla legge 184/1983, nel provvedimento di affidamento familiare dev'essere indicata la presumibile durata di massimo due anni, con possibilità di proroga.

Nonostante ciò, non vengono direttamente definiti limiti chiari sulla durata temporanea dell'affidamento, prevedendo la possibilità di proroghe indefinite. Vengono però, imposti controlli regolari per verificare se sia ancora opportuno mantenere il minore in una famiglia diversa da quella di origine, in conformità con quanto previsto dall'articolo 25 della Convenzione sui diritti del fanciullo, che recita: “Gli Stati Parti riconoscono al fanciullo, che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione”<sup>51</sup>.

Tuttavia, alcuni esperti ritengono che un periodo di due anni sia insufficiente per riparare i danni, sia per i genitori che per i bambini. I genitori potrebbero avere bisogno di più tempo per

---

<sup>49</sup> Crocetta C., *La cura dei legami. Normativa e pratica dell'affidamento familiare*, CLEUP, Padova, 2018, pp. 37-40.

<sup>50</sup> A tal proposito, la *Quinta relazione sullo stato di attuazione della legge 149/2001* in *Quaderni della ricerca sociale 50* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rilevato nel 2020 che il 55% dei Tribunali ha disposto affidamenti sine die.

<sup>51</sup> Pazé P., *Dove va l'affidamento, l'affidamento a lungo termine e altre questioni*, in *Minorigiustizia*, 2/2007, p. 228.

affrontare le loro difficoltà e cambiare i propri comportamenti, mentre i bambini, che sono stati feriti e delusi nei loro bisogni fondamentali, necessitano di un tempo più lungo per ricostruire la fiducia e guarire dalle esperienze traumatiche<sup>52</sup>.

L'affido *sine die* fa riferimento quindi, ai casi in cui il progetto si modifica nel tempo fino a non consentire più il rientro in famiglia. Tali affidi vengono considerati dei «fallimenti prognostici di recuperabilità della famiglia di origine»<sup>53</sup>, poiché evidenziano che la stessa, inizialmente ritenuta capace di recuperare le proprie competenze genitoriali, non è in grado di farlo. Ciò riflette un'errata valutazione iniziale della possibilità di recupero.

Molto spesso però, l'affido *sine die* si applica anche nei casi in cui, fin dall'inizio, si ritiene improbabile il recupero della idonea situazione familiare e tuttavia, per cause diverse, l'affidamento viene avviato ugualmente, pur non potendo prevedere il rientro del bambino in famiglia in un momento precisabile.

Può succedere che le decisioni di allontanamento arrivino dopo diversi anni, quando ormai la situazione del bambino si è fatta talmente grave da non poter essere rimarginata, mettendo in dubbio la stessa possibilità di un'efficacia riparativa dell'affidamento. Queste decisioni finiscono per essere pensate e realizzate come affidamenti sostitutivi a lungo termine della famiglia<sup>54</sup>. In tal caso, il bambino è privato di uno status giuridico chiaro, con una condizione che diventa prolungata e spesso si conclude solo con la maggiore età. Egli non ha una certezza della propria identità civile e manca di un riconoscimento stabile e duraturo<sup>55</sup>. Si viene a creare così, un duplice legame che può generare confusione nell'identità del bambino, poiché egli si ritrova a oscillare tra due contesti familiari distinti, ciascuno con le proprie dinamiche. Tale situazione può complicare ulteriormente la formazione di un'identità chiara, rendendogli più difficile definire il proprio posto nel mondo e sentirsi pienamente accettato e riconosciuto.

Per questo motivo è fondamentale lavorare con tempestività: gli studi hanno dimostrato come gli affidamenti dei minori nella prima infanzia abbiano più probabilità di reinserimento nella propria famiglia d'origine, mentre le accoglienze più tardive vanno incontro a interventi più lunghi e spesso a un mancato rientro<sup>56</sup>. È inoltre, fondamentale intervenire tempestivamente

---

<sup>52</sup> Maggia C., *Affido familiare: dalla teoria alla pratica*, in *Minorigiustizia*, n. 2/2023, p. 48. L'autrice intende anche ribadire come «nella realtà è spesso impossibile predeterminare la durata di un affido sin dall'inizio. Vi è una forte imprevedibilità degli esiti, a volte inaspettatamente buoni, a volte catastrofici in situazioni che al contrario parevano tranquille».

<sup>53</sup> Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori del Veneto, *Linee guida 2008 per i servizi sociali e socio-sanitari. L'affido familiare in Veneto*, Regione Veneto, 2008.

<sup>54</sup> Pazé P., *Dove va l'affido, l'affido a lungo termine e altre questioni*, in *Minorigiustizia*, n. 2/2007, p. 232.

<sup>55</sup> Luzzatto L., *L'affidamento imperfetto. Tre eventualità di mancata centralità del bambino*, in *Minorigiustizia*, n. 4/2010, pp. 45-46.

<sup>56</sup> Ricchiardi P., *I fattori di resilienza dei minori fuori dalla famiglia d'origine: la legge n. 184/1983 alla prova dei fatti*, in *Minorigiustizia*, n. 2/2023, p. 64-67.

perché, più tempo un minore trascorre in un contesto familiare caratterizzato da gravi difficoltà, maggiori sono le probabilità che sviluppi problematiche simili. I bambini, infatti, tendono ad assorbire e riprodurre i modelli comportamentali e relazionali a cui sono esposti, il che può compromettere il loro sviluppo emotivo e sociale. Per questo, un intervento rapido è essenziale per interrompere questo ciclo e offrire al minore un ambiente più sicuro e positivo.

### 1.3. Adozione “legittimante”

Dopo aver esaminato le caratteristiche principali dell'affido, è essenziale confrontarlo con l'istituto giuridico dell'adozione piena<sup>57</sup>. Questa comparazione permette di delineare con maggiore chiarezza, i confini tra i due istituti, evidenziandone le peculiarità. Tuttavia, è opportuno sottolineare come i confini tra affido e adozione stiano diventando progressivamente sempre più labili.

L'adozione piena è un intervento di tutela del minore che «determina, oltre all'acquisto dello stato di figlio degli adottanti in capo all'adottato, anche la cessazione di ogni rapporto dell'adottato con la famiglia d'origine»<sup>58</sup>. A differenza dall'affido, che è temporaneo, l'adozione ha carattere definitivo e permanente. I legami giuridici con la famiglia d'origine vengono irrevocabilmente recisi e si crea invece un nuovo vincolo con la famiglia adottiva. In questo modo il minore assume lo stesso status giuridico dei figli biologici, facendolo diventare a tutti gli effetti figlio degli adottanti<sup>59</sup>. Proprio per questa ragione, l'adozione piena viene spesso definita come una «nuova nascita»<sup>60</sup>, poiché il minore acquisisce una nuova identità familiare, sancita da un vero e proprio rapporto giuridico. Tuttavia, va ricordato che il vissuto pregresso del minore non può essere cancellato con la finzione della nuova nascita, come si pensava in passato, quando l'adozione recideva ogni legame, anche della memoria. Questo passato fa parte integrante della storia esistenziale del minore e lo accompagnerà per tutta la vita, e va quindi considerato con attenzione<sup>61</sup>.

Recentemente, la Corte Costituzionale si è espressa in merito alla legittimità dell'art. 28 della legge 184/1983, dichiarando invalido il c. 3 che affermava che l'adozione fa cessare i rapporti

---

<sup>57</sup> L'adozione, precedentemente denominata "legittimante", è ora definita "piena" a seguito della riforma del 2012-2013, che ha abolito la distinzione tra figli legittimi e naturali.

<sup>58</sup> Cass. 25.01.2021, n. 1476

<sup>59</sup> Lenti L., *Diritto della famiglia*, Giuffrè, Milano, 2021, pp. 1033-1036.

<sup>60</sup> Fadiga L., *L'adozione*, Il mulino, Bologna, 2003, p. 69.

<sup>61</sup> Lenti L., *Diritto della famiglia*, Giuffrè, Milano, 2021, p. 1042.

con la famiglia d'origine<sup>62</sup>. Di conseguenza, è ora riconosciuta la possibilità, quando il giudice ritiene necessario, di mantenere i rapporti tra il minore adottato e la famiglia d'origine. Questa forma, cosiddetta “adozione aperta”, mantiene i presupposti dell'adozione piena, con l'unica differenza della possibilità di mantenere i legami con la famiglia d'origine.

Un presupposto fondamentale per l'adozione, è la dichiarazione dello stato di adottabilità ai sensi dell'art. 7 della legge 184/1983. Tale dichiarazione, richiede non solo una valutazione dello stato di abbandono del minore, ma anche una verifica dell'irreversibilità di tale condizione. Questo aspetto è cruciale, poiché l'obiettivo principale dell'adozione è quello di offrire al minore una famiglia stabile e sostitutiva. Pertanto, la sussistenza della condizione di abbandono e la sua irreversibilità devono essere accertate. In caso contrario non sarebbe giustificato interrompere i legami con la famiglia biologica e procedere con l'adozione<sup>63</sup>.

È importante evidenziare che l'adozione piena, pur essendo un importante strumento di tutela, dev'essere considerata una misura di ultima istanza, poiché rappresenta la soluzione più drastica che separa in modo definitivo il minore dai propri genitori biologici. Questa scelta si discosta dal principio fondamentale del diritto del minore a crescere nella propria famiglia d'origine, tanto reclamato all'interno della normativa nazionale e internazionale. Pertanto, la decisione di procedere con un'adozione dev'essere presa solo dopo un'attenta valutazione. Tuttavia, come precedentemente discusso, tale principio non può sempre essere rispettato a causa delle circostanze specifiche di ciascuna situazione, come nei casi di grave incapacità genitoriale, di situazioni di abuso o di trascuratezza cronica. In queste circostanze, la permanenza del minore nella famiglia d'origine potrebbe compromettere gravemente il suo benessere e il suo sviluppo psicofisico, rendendo necessario un intervento più radicale come l'adozione, nel rispetto del suo interesse superiore<sup>64</sup>.

L'adozione deve quindi essere vista come un'*extrema ratio*, applicabile «soltanto nel caso in cui la conservazione di tali rapporti si pone in contrasto con l'interesse del minore, che si trova in una condizione di endemico e radicale abbandono, determinato da un'incapacità del genitore di allevarlo e di curarlo, non recuperabile in tempi compatibili con l'esigenza del figlio di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica»<sup>65</sup>. Ciò significa che nella valutazione non viene considerata solo l'incapacità del genitore a prendersi cura del bambino, ma anche lo stato

---

<sup>62</sup> Corte Cost. 28.09.2023, n. 183.

<sup>63</sup> La Cass. 21.09.2000, n. 12491 ha precisato che l'adozione non può essere utilizzata come strumento per colmare semplici mancanze dei genitori o per migliorare le condizioni di vita del bambino rispetto a quelle offerte dalla famiglia biologica, se non c'è una situazione di abbandono conclamata.

<sup>64</sup> Art. 1 *Convenzione sui diritti del fanciullo*, New York. 20.01.1989, «Gli stati che ammettono l'adozione si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia considerazione fondamentale in materia».

<sup>65</sup> Cass. 01.03.2023, n. 6188.

psicofisico del minore. Quest'ultimo dev'essere «considerato in concreto, cioè in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età e al suo grado di sviluppo»<sup>66</sup>, affinché gli si possa garantire una decisione che rispetti al massimo i suoi bisogni e i suoi diritti. L'adozione non ha finalità sanzionatorie verso i genitori, ma ha lo scopo di risolvere la situazione concreta e oggettiva. In altre parole, non si tratta di attribuire loro colpe o responsabilità ma di garantire al minore un ambiente familiare stabile. Essa viene adottata per prevenire un grave danno psicofisico al bambino, ma solo dopo che siano stati tentati tutti i possibili interventi per recuperare le capacità genitoriali e migliorare la situazione<sup>67</sup>.

### 1.3.1. Normativa di riferimento

Nel contesto normativo italiano, l'adozione piena è disciplinata dalla legge 184/1983 e dalle sue successive modifiche, che hanno segnato un cambiamento significativo nella tutela dei minori. Questa legge ha messo al centro l'interesse superiore del minore abbandonato, enfatizzando il suo diritto a crescere ed essere educato all'interno di una famiglia. Quando ciò non è possibile, vengono previsti interventi sostitutivi, come l'adozione, per garantire al minore un ambiente familiare adeguato. Con l'introduzione di questa legge, è stato ufficialmente riconosciuto l'istituto dell'adozione piena, ridefinendo così il quadro normativo relativo alla protezione dei minori.

Tuttavia, la prima vera forma di adozione con finalità di tutela del minore, come la conosciamo oggi, è stata introdotta con la legge n. 431 del 5 luglio 1967<sup>68</sup>, riguardante l'adozione speciale, che ha rivoluzionato la concezione di questo istituto, ponendo al centro il diritto del bambino senza famiglia, di averne una propria. Con questa legge, l'attenzione si è spostata dal trovare un bambino per una coppia desiderosa di avere figli, al diritto del minore abbandonato di avere una propria famiglia. Questo cambiamento ha sottolineato la necessità di garantire una famiglia al minore, superando l'idea che l'adozione servisse principalmente a soddisfare il bisogno di genitorialità della coppia<sup>69</sup>.

In precedenza, la tutela dei minori abbandonati era assicurata attraverso l'istituto dell'affiliazione, introdotto dal Codice civile del 1942 e poi successivamente abrogato dalla

---

<sup>66</sup> Cass., 20.01.2018, n. 4097.

<sup>67</sup> Giuliano S., *Stato di abbandono e grave pregiudizio per lo sviluppo della personalità del minore nell'adozione "piena"*, in *Famiglia e diritto*, n. 1/2020, pp. 107-109.

<sup>68</sup> Legge 5 luglio 1967, n. 431, Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale".

<sup>69</sup> Fadiga L., *L'adozione*, Il mulino, Bologna, 2003, pp. 13-14.

legge 184/1983. Con questo istituto non si instaurava alcun rapporto di filiazione tra il minore e l'affiliante, che per l'appunto non era necessariamente una coppia, pertanto, l'affiliazione poteva essere revocata in qualsiasi momento. L'adozione, era invece regolata in modo diverso: era prevista per i maggiorenni, per motivi di reciproca utilità tra adottante e adottato, oppure per i soggetti minorenni, ma in tal caso era necessario che l'adottante avesse più di 50 anni e che non avesse altri figli legittimi<sup>70</sup>.

Attualmente l'adozione è regolata a partire dall'art. 6 dalla legge 184/1983, che offre un quadro normativo articolato e complesso. La legge prevede infatti, diverse forme di adozione, ognuna con caratteristiche e procedure specifiche: adozione piena, adozione internazionale e adozione in casi particolari. In questo capitolo, si esaminerà esclusivamente l'adozione piena, disciplinata dal Titolo II della legge.

L'art. 6 sopracitato, definisce i requisiti rigidi che devono possedere gli adottanti. L'adozione è consentita solo a coppie coniugate da almeno tre anni; non è prevista per persone singole e nemmeno a conviventi. Inoltre, tra i coniugi, non dev'esserci stata una separazione personale, nemmeno di fatto, negli ultimi tre anni. Questi requisiti riflettono la volontà del legislatore di garantire al minore una famiglia che rispondesse ai canoni della famiglia tradizionale dell'epoca, composta da un padre e una madre, legati dal vincolo matrimoniale. Si riteneva che solo una coppia genitoriale potesse essere considerata il contesto "normale" per assicurare al minore un ambiente di vita stabile e fornire uno sviluppo armonico.<sup>71</sup> Tuttavia, la restrizione alle sole coppie sposate è oggetto di dibattiti. Con il cambiamento dei tempi e l'accettazione di vari modelli familiari, si riconosce che anche una persona single o una coppia non sposata possono formare una famiglia d'accoglienza, capace di offrire un ambiente stabile e amorevole per un bambino in stato di abbandono. Oggi, si ritiene che l'adozione non debba essere limitata esclusivamente alle coppie coniugate, ma debba includere anche altre configurazioni familiari che possono comunque garantire un contesto adatto al minore. L'inclusione delle persone single nell'adozione, risponde al legittimo desiderio di genitorialità ma allo stesso tempo influisce sulla funzione sociale dell'adozione, che è quella di offrire una famiglia a chi ne ha bisogno. L'ammissione delle persone singole all'adozione non ridurrebbe il numero di bambini in comunità, contrariamente a quanto spesso suggerito dai media<sup>72</sup>.

---

<sup>70</sup> Verricchio A., *Dichiarazione di adottabilità di un minorenne da parte di una giurisdizione interna sull'assunto che la madre non fosse in grado di esercitare le sue facoltà genitoriali*, in *Rassegna giuridica, Questioni di attualità*, del Centro Nazionale di Analisi dell'Infanzia e dell'Adolescenza, n. 3/2022, p. 1-5.

<sup>71</sup> Fadiga L., *L'adozione*, Il mulino, 2003, pp. 59-6.

<sup>72</sup> Lenti L., *Diritto della famiglia*, Giuffrè, Milano, 2021, p.1067.

Per quanto riguarda i limiti d'età, la legge prevede che gli adottanti debbano avere un'età superiore di diciott'anni rispetto all'età dell'adottando, ma non più di quarantacinque anni.

La riforma del 2001 ha introdotto modifiche significative, ampliando e rendendo meno rigida la normativa. È stata riconosciuta la validità della convivenza prematrimoniale per almeno tre anni, purché fosse accertata dal tribunale per i minorenni. Inoltre, per quanto riguarda i limiti d'età, è stato previsto che l'adozione non fosse preclusa nei casi in cui la mancata adozione causerebbe al minore un grave danno, non altrimenti evitabile. Inoltre, sono previste anche altre eccezioni<sup>73</sup>: l'adozione non è preclusa nel caso in cui il limite d'età degli adottanti sia superato da un solo coniuge in misura non superiore a dieci anni<sup>74</sup>, oppure quando i coniugi siano già genitori di figli nati fuori dal matrimonio o adottivi, dei quali almeno uno sia minorenni. Infine quando si adotta un fratello o una sorella di un minore già adottato.

Un requisito fondamentale è l'idoneità affettiva e la capacità di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare<sup>75</sup>. La valutazione di questo requisito è molto complessa, in quanto non si limita solo alla stabilità economica, ma comprende anche la qualità delle relazioni familiari e la capacità di offrire al minore un ambiente stabile. Per garantire che queste capacità esistano e siano adeguate, gli aspiranti genitori adottivi devono intraprendere un percorso di valutazione da parte dell'Equipe Adozioni. Infatti, tali servizi sociali, a cui il tribunale per i minorenni si rivolge, sono responsabili di condurre un'indagine approfondita per accertare gli elementi indispensabili e valutare gli aspiranti adottanti. Non è il primo momento in cui la coppia viene a contatto con quest'equipe. Prima di iniziare il percorso di valutazione formale, è prevista una fase preliminare di informazione e sensibilizzazione, attraverso degli incontri. Sebbene la legge nazionale non preveda l'obbligatorietà, la regione Veneto<sup>76</sup> ha redatto un protocollo che ne sottolinea l'indispensabilità.<sup>77</sup>

Essendo l'ascolto del minore previsto in tutti i procedimenti che lo riguardano<sup>78</sup>, esso risulta imprescindibile anche nel caso dell'adozione. Questo perché il minore è considerato portatore di interessi e bisogni che non possono non essere presi in considerazione, «pur non vincolando

---

<sup>73</sup> Lenti, in *Diritto della famiglia*, considera tali eccezioni, disciplinate all'interno della norma, contorte e farraginose.

<sup>74</sup> Ciò significa che il limite massimo d'età di uno dei due coniugi è di quarantacinque anni e per l'altro è di cinquantacinque anni.

<sup>75</sup> Tali capacità corrispondono ai doveri genitoriali previsti dall'art. 147 c.c., che impone ai genitori «l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro inclinazioni e aspirazioni».

<sup>76</sup> In ottemperanza alla legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha delegato alle singole regioni l'organizzazione dei servizi sociali e delle politiche per la famiglia, comprese le adozioni.

<sup>77</sup> Veneto Adozioni. *Guida per un'adozione consapevole. Norme, strumenti e indicazioni per gli aspiranti genitori adottivi sul percorso da intraprendere*, 2023. <http://www.venetoadozioni.it/pubblicazioni-guida-adozione/>

<sup>78</sup> Art. 315 bis, c. III, cod. civ.

il giudice»<sup>79</sup>. La legge 184/1983 stabilisce che, nei diversi provvedimenti, dev'essere sentito il minore che ha compiuto dodici anni, o più piccolo se si reputa che egli abbia capacità di discernimento, come nei casi di dichiarazione di adottabilità, affidamento preadottivo e decisione di adozione<sup>80</sup>. In quest'ultimo caso, inoltre, se il minore ha compiuto quattordici anni deve dare il suo consenso all'adozione.

### 1.3.2. La dichiarazione di adottabilità come conseguenza dello stato di abbandono

L'adozione "legittimante" prevede la sostituzione del legame giuridico tra il minore e la sua famiglia d'origine con quello della famiglia adottiva. Questo procedimento, è subordinato all'accertamento dello stato di abbandono del minore, quando è privo dell'assistenza morale e materiale da parte dei genitori o di altri parenti tenuti a provvedere<sup>81</sup> e che porta ad una successiva dichiarazione di adottabilità.

La legge non fornisce una definizione precisa del termine abbandono, motivo per il quale è concesso al giudice un ampio margine di interpretazione. Questo approccio consente di valutare i presupposti per l'adozione attraverso un'analisi oggettivo-relativa, basata su elementi concreti ma al tempo stesso adattata alle specificità del singolo caso. È inoltre essenziale che, nel condurre tale indagine, il giudice si avvalga della stretta collaborazione di consulenti tecnici e dei servizi sociali, in modo da ottenere una valutazione completa e accurata della situazione del minore. Il legislatore ha deliberatamente scelto di limitarsi a fare riferimento alla mancanza di assistenza morale e materiale, proprio per consentire una valutazione flessibile e nel miglior interesse del minore. La situazione diventa particolarmente complessa quando la famiglia è presente ma non riesce a svolgere adeguatamente i suoi compiti. In questi casi, è ancora più difficile stabilire una condizione di abbandono, ed è per questo che la legge adotta una nozione generale, lasciando al giudice e agli esperti il compito di determinare se la situazione richieda un intervento a tutela del bambino<sup>82</sup>.

---

<sup>79</sup> Cass. 22.06.2015, n. 15365.

<sup>80</sup> In conformità con ciò che sancisce art. 12 della Convenzione sui diritti dell'infanzia: «Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità».

<sup>81</sup> Art. 8, c. 1, l. 184/1984. La norma specifica inoltre che la mancanza di assistenza non deve essere causata da circostanze temporanee di forza maggiore, come una malattia o difficoltà economiche transitorie. In tali casi, può essere disposto un provvedimento di affidamento familiare anziché l'adozione.

<sup>82</sup> Stanzione M. G., *Stato di abbandono e diritto del minore a rimanere presso la propria famiglia d'origine*, in *Famiglia e diritto*, n. 7/2013, pp. 678-679.

Pertanto, parlare di abbandono non fa riferimento solo all'abbandono fisico del bambino da parte dei propri genitori, ma può avvenire anche all'interno del contesto familiare stesso. Sebbene possa sembrare paradossale parlare di abbandono mentre il minore è ancora con la sua famiglia, in realtà questo fenomeno si manifesta spesso sotto forma di maltrattamenti o abusi. Quando tali condizioni sono talmente gravi da rappresentare una minaccia seria per lo sviluppo psicofisico del bambino, si configura una situazione di abbandono vero e proprio. In questi casi, il bambino deve essere considerato adottabile, poiché rimanere in quel nucleo familiare, rappresenterebbe un pericolo per il suo benessere e la sua crescita equilibrata<sup>83</sup>.

Il tribunale per i minorenni è l'organo deputato a dichiarare l'adottabilità del minore, a seguito della provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali, che ne determina lo stato di abbandono<sup>84</sup>. La modifica del 2001 ha precisato l'importanza dell'accertamento della situazione di abbandono<sup>85</sup>, con lo scopo di rendere più rigoroso il processo, per garantire che l'adozione sia davvero nell'interesse superiore del minore. Per una corretta valutazione, è importante indagare sulla situazione presente, soffermandosi oltre che sulla preesistenza della situazione di abbandono, anche sulla persistenza. È importante, quindi, non solo verificare se il minore sia stato in passato trascurato o abbandonato, ma anche valutare se tale condizione persista nel presente, compromettendo la possibilità di un recupero effettivo da parte della famiglia d'origine<sup>86</sup>. La persistenza dello stato di abbandono è un elemento fondamentale, poiché solo se questo è attuale e irrecuperabile si può procedere verso l'adozione, trattandosi di una misura che deve garantire la tutela del minore nel lungo periodo. Infatti, la sola presenza di un singolo episodio di abbandono non può accertare lo stato di abbandono vero e proprio<sup>87</sup>.

Il procedimento di accertamento della situazione di abbandono, con conseguente dichiarazione dello stato di adottabilità, è regolato dalla legge 184/1983 agli artt. 8-21. Il primo passo è la segnalazione sulla situazione di abbandono di minori, che può essere effettuata da chiunque ne

---

<sup>83</sup> Fadiga L., *L'adozione*, Il mulino, Bologna, 2003, p. 27.

<sup>84</sup> In merito, la Cass., 15.07.2021, n. 20242, ha dichiarato: "i genitori, dotati di scarse capacità genitoriali, non sarebbero in grado di recuperarle in tempi compatibili con le esigenze della minore".

<sup>85</sup> "L'originaria formulazione dell'art. 8 della l. 184/1983 faceva riferimento in maniera generica ai «minori in situazione di abbandono», senza ulteriori specificazioni. Con la riforma introdotta dalla l. 149/2001, il concetto è stato ampliato e reso più preciso, indicando che lo stato di adottabilità si configura nei «minori di cui sia accertata la situazione di abbandono».

<sup>86</sup> Cass. 06.06.2022, n. 18157; Cass. 19.05.2016, n. 10338.

<sup>87</sup> In merito, la Cass. 30.06.2016, n. 13435, ha revocato la precedente sentenza di merito poiché lo stato di abbandono era stato stabilito sulla base di "tale unico episodio, vero filo rosso che permea la decisione" mentre sarebbe stato necessario fornire "l'indicazione di elementi seri e gravissimi, che possano illuminare circa l'assoluta inidoneità genitoriale, agganciata all'età o ad altro, da cui far derivare la misura estrema, e dai risvolti irreversibili, qual è lo stato di adottabilità".

abbia le facoltà, alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore.

Dopo la segnalazione, il pubblico ministero, raccoglie tutte le informazioni necessarie per decidere se è opportuno richiedere al tribunale l'apertura di un provvedimento per l'adottabilità. Se ritiene che sussistano i presupposti, il tribunale procede all'apertura del procedimento relativo allo stato di abbandono del minore, come stabilito all'art. 10, c. 1. Durante questa fase, il tribunale può richiedere ulteriori approfondimenti ai servizi sociali locali o agli organi di pubblica sicurezza per verificare se sussiste tale stato.

Una volta aperto il procedimento, i genitori o i parenti vengono informati e successivamente convocati in tribunale per esporre le loro dichiarazioni. Ascoltate le dichiarazioni dei genitori o parenti e se ne ravvisi l'opportunità, vengono prescritte una serie di misure che garantiscano al minore l'assistenza morale, materiale ed educativa di cui ha bisogno, stabilendo anche un monitoraggio periodico dal giudice tutelare o dai servizi sociali. Nel caso in cui tali prescrizioni siano rimaste «inadempite per responsabilità dei genitori»<sup>88</sup> il tribunale per i minorenni dichiara lo stato di adottabilità del minore. Anche nel caso in cui i genitori o parenti non si siano presentati alla convocazione, senza giustificato motivo, oppure nel caso in cui il giudice, ascoltate le dichiarazioni ritenga che persista la mancanza di assistenza morale e materiale e manchi anche la disponibilità degli stessi a porvi rimedio<sup>89</sup>, viene dichiarato lo stato di adottabilità.

Per arrivare alla dichiarazione definitiva, è necessario percorrere un lungo iter, che può essere ulteriormente prolungato in caso di ricorsi. Questo è il motivo per cui i tempi risultano spesso molto lunghi. Pertanto il passaggio dalla dichiarazione definitiva di adottabilità all'affidamento preadottivo può richiedere anche diversi anni.

---

<sup>88</sup> Art. 15, c. 1, l. 184/1983, che definisce i tre casi in cui viene dichiarato lo stato di adottabilità.

<sup>89</sup> Cass. 06.04.2023, n. 9501, che ha inoltre precisato, che lo stato di abbandono si ha «sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare sia l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva»

### 1.3.3. Dall'affidamento preadottivo alla dichiarazione di adozione

Una volta che il bambino è dichiarato adottabile, il passo successivo è individuare una famiglia idonea che possa accoglierlo. Questo processo prevede un abbinamento tra il minore e le coppie che hanno presentato richiesta<sup>90</sup> di adozione presso il tribunale per i minorenni. Per effettuare tale abbinamento, si consultano le banche dati in cui sono inseriti tutti i nominativi degli aspiranti adottanti. Infatti, ai sensi dell'art. 22, c. 5 della legge, il tribunale sceglie tra le coppie richiedenti, quella che meglio soddisfa le esigenze del minore.

Presentare una domanda di adozione non significa avere un diritto automatico all'adozione di un bambino, ma rappresenta piuttosto un'offerta di disponibilità da parte della coppia. Questo implica che non vi è alcun ordine di precedenza tra le famiglie che hanno presentato domanda, poiché non tutte le coppie sono adatte a tutti i bambini. Il processo di adozione prevede una rigorosa selezione, in cui si valuta attentamente la compatibilità tra le esigenze specifiche del bambino e le caratteristiche della coppia, con l'obiettivo di garantire il miglior abbinamento possibile per il benessere del minore, seguendo il criterio del «vestito su misura: su misura del bambino però, e non su misura (o secondo i desideri) degli adulti»<sup>91</sup>.

È dunque fondamentale conoscere a fondo il bambino, comprese le sue emozioni, il suo carattere e la sua storia, per poter poi determinare quale famiglia possa essere la più adatta a soddisfare le sue esigenze. Allo stesso tempo quindi, è importante conoscere anche la famiglia adottiva, per garantire un abbinamento che favorisca il benessere del bambino e il successo del progetto di adozione. Solo una conoscenza approfondita di entrambe le parti, può assicurare una corrispondenza ottimale e favorire un'integrazione positiva nel nuovo ambiente familiare.

Dopo che la famiglia adottiva ha espresso la sua disponibilità, il tribunale si avvale dei servizi sociali, in particolare dell'equipe adozioni, per verificare l'idoneità della famiglia e per analizzare le sue caratteristiche<sup>92</sup>.

Nella fase di abbinamento sono coinvolti diversi attori: il tribunale per i minorenni, il servizio titolare del caso, la famiglia affidataria che ospita il minore e equipe adozioni. Una volta individuata la coppia adottiva, il servizio titolare del caso elabora e trasmette al giudice un programma degli incontri tra la coppia adottiva e il minore. Questi incontri iniziali devono

---

<sup>90</sup> Tale richiesta, denominata “dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale”, ha una validità di tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

<sup>91</sup> Fadiga L., *L'adozione*, Il mulino, Bologna, 2003.

<sup>92</sup> All'art. 22 ai c. 3 e 2, dichiarano che una volta accertati i requisiti della coppia richiesti per l'adozione, viene svolta un'indagine dai servizi sociali territoriali, che deve concludersi entro centoventi giorni, prorogabili per una sola volta. Tali indagini riguardano “la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore”.

essere gestiti con particolare delicatezza poiché l'obiettivo è quello di creare un primo legame significativo con un bambino che porta con sé una storia personale difficile. L'Equipe Adozioni svolge un ruolo essenziale garantendo la supervisione e il supporto durante tutto il processo di inserimento del minore nella nuova famiglia<sup>93</sup>. In realtà, l'intero processo adottivo coinvolge una pluralità di attori, ciascuno con le proprie responsabilità, che collaborano per assicurare il successo del progetto di adozione nell'interesse del minore.

Dopo una fase iniziale di conoscenza, si può procedere all'affidamento preadottivo, che generalmente dura un anno. Durante questo periodo saranno i servizi sociali a monitorare attentamente l'andamento della situazione.

Poiché i tempi per arrivare all'affidamento preadottivo sono spesso molto lunghi, è previsto dalla normativa all'art. 10, c. 3, che il tribunale possa prevedere il collocamento temporaneo presso una famiglia, il cosiddetto affido a rischio giuridico. Questo strumento serve a evitare che il minore subisca un'esposizione prolungata a situazioni dannose, fino alla definizione della sua condizione giuridica. Le coppie che accettano questa forma, devono aver manifestato esplicitamente la loro disponibilità. Le conclusioni dell'affidamento a rischio giuridico possono variare a secondo dell'esito del procedimento. Se la dichiarazione di adottabilità viene disposta, il percorso di affidamento a rischio, viene considerato parte dell'anno previsto per l'affidamento preadottivo. In pratica, viene trattato come un'anticipazione di quest'ultimo, nonostante l'incertezza dell'esito<sup>94</sup>. Questo significa che al termine, se l'affidamento a rischio giuridico ha avuto esito positivo, il minore diventerà figlio della coppia. In caso contrario, se non si giunge alla dichiarazione di adottabilità, il minore potrebbe tornare dalla propria famiglia, a meno che non si prospettino altre soluzioni idonee.

Questo scenario evidenzia la delicatezza di tale processo, caratterizzato da un'inevitabile incertezza. Le coppie che accettano di intraprendere un'accoglienza di questo tipo devono essere pronte ad affrontare questa incertezza, poiché esiste la possibilità che la situazione evolva verso l'adozione, ma anche quella che non avvenga. Pertanto, è essenziale un forte equilibrio emotivo e una capacità di accettare l'imprevedibilità degli esiti, che dev'essere valutata attentamente<sup>95</sup>.

Al termine del periodo di affidamento preadottivo, se l'inserimento è risultato positivo, il tribunale pronuncia la sentenza di adozione. Solo in questo momento viene formato un nuovo

---

<sup>93</sup> Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori del Veneto, *Linee guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari. La cura e la segnalazione. Le responsabilità nella protezione e nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Veneto*, Regione Veneto, 2008.

<sup>94</sup> Cass. 9.12.2022, n. 36092.

<sup>95</sup> Fadiga L., *L'adozione*, Il mulino, Bologna, 2003, pp 47-48.

atto di nascita che sostituisce quello originario, poiché il minore acquisisce lo stato di figlio degli adottanti. Di conseguenza, il rapporto tra adottato e adottante è regolato in egual modo di quello tra genitori e figli biologici<sup>96</sup>.

#### **1.4. Continuità affettiva: la legge 173/2015**

Affido e adozione rappresentano due istituti giuridici distinti, ciascuno con le proprie finalità. Mentre l'affido familiare è concepito come una misura temporanea per garantire una famiglia durante la sua permanenza fuori casa, l'adozione rappresenta un intervento definitivo che crea un nuovo legame giuridico e familiare. Nella prassi, tuttavia, l'affido si prolunga spesso per molti anni, consolidando rapporti tra minore e famiglia affidataria, prima che si arrivi a un rientro nella famiglia d'origine o a una dichiarazione di adottabilità.<sup>97</sup>

Per questo motivo la legge n. 173 del 19 ottobre 2015<sup>98</sup>, ha introdotto il principio della continuità affettiva, riconoscendo la necessità di preservare i legami affettivi che si sviluppano nel progetto di affido, anche nel passaggio tra questi due istituti. La continuità affettiva fa riferimento ai rapporti che sono regolamentati dalla legge, non a rapporti di mero fatto.<sup>99</sup>

La modifica ha introdotto all'art. 4 della legge 184/1983 il comma 5-bis, che tutela le relazioni affettive nel caso in cui il minore venga dichiarato adottabile, e il comma 5-ter, che tutela invece la continuità relazionale nel caso di ritorno del minore nella famiglia d'origine. Qualora il minore venga dichiarato adottabile, la famiglia affidataria, se in possesso dei requisiti necessari, può decidere di presentare domanda di adozione, e il tribunale è tenuto a considerare i legami affettivi consolidati nel tempo. Anche nel caso in cui il minore torni nella sua famiglia d'origine, viene tutelata la "continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi nel tempo".<sup>100</sup> È importante sottolineare che il principio della continuità affettiva, pur facendo riferimento al mantenimento dei rapporti tra minore e famiglia affidataria, non costituisce un diritto assoluto del minore. Piuttosto, tale principio deve essere considerato una possibilità che viene valutata e applicata unicamente se corrisponde all'interesse superiore del minore<sup>101</sup>.

---

<sup>96</sup> Lenti L., *Diritto della famiglia*, Giuffrè, Milano, 2021, pp. 1071-1072.

<sup>97</sup> Spesso però, l'affido viene prolungato fino al raggiungimento della maggiore età, senza che si giunga né al rientro del minore nella famiglia d'origine, né alla dichiarazione di adottabilità.

<sup>98</sup> Legge 19 ottobre 2015, n. 173, "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare".

<sup>99</sup> Cass. 20.12.2023, n. 35537.

<sup>100</sup> Art. 1, c. 1, l. 173/2015.

<sup>101</sup> Gallina M., *Ripensare l'affido e l'adozione nei servizi*, in *Minorigiustizia*, n. 1/2017, p. 67.

È stato inoltre inserito il comma 1-bis all'articolo 25 della legge 184/1983, specificando che l'adozione può essere applicata in caso di affidi prolungati, cosiddetti *sine die*, tenendo conto del legame affettivo con gli affidatari. Il comma 1 dell'articolo 44, a) è stato modificato per includere che, nel caso di adozione avviata a seguito di un preesistente rapporto stabile e duraturo, essa può maturare nell'ambito di un prolungato periodo di affido. Considerando tale disposizione, è importante sottolineare che l'affido permette a chiunque, anche a single, di prendere in affido un minore. Questo implica che non è giustificabile escludere i single dalla possibilità di adottare, con l'adozione in casi particolari, come conseguenza di un affido prolungato.<sup>102</sup>

Con questa legge è stata riconosciuta formalmente la possibilità di trasformare l'affido in adozione da parte degli affidatari. Tuttavia, anche prima dell'intervento del legislatore, diversi tribunali avevano già concesso la trasformazione dell'affido in adozione, in particolare, attraverso l'adozione di casi particolari per constatata impossibilità di affidamento preadottivo, disciplinata dalla legge 184/1983 all'art. 44, lett. d). Il legislatore ha voluto uniformare la prassi nazionale, rispetto al fenomeno dei tribunali minorili, di trasformare gli affidi familiari in adozioni. Prima dell'introduzione della legge 173/2015, i giudici, in molti casi, procedevano con l'adozione di minori da parte delle famiglie affidatarie, soprattutto quando si instauravano legami affettivi stabili e duraturi. Eppure, non vi era una chiara regolamentazione che uniformasse questa pratica su tutto il territorio nazionale, creando disomogeneità nelle decisioni.<sup>103</sup>

Questa normativa ha però suscitato preoccupazioni. Molti temono che l'affido, pur essendo concepito come una misura temporanea, possa trasformarsi in una “comoda anticamera dell'adozione”<sup>104</sup>, confondendo gli obiettivi dei due istituti. I tribunali minorili, anche prima della legge, già concedevano adozioni a famiglie affidatarie, soprattutto nei casi di legami stabili e duraturi. Con la legge 173/2015, il legislatore ha cercato di uniformare una prassi che variava notevolmente su scala nazionale, ma questo ha aperto il dibattito sul rischio di una progressiva erosione del carattere temporaneo dell'affido, avvicinandolo sempre più all'adozione.

---

<sup>102</sup> Ceccarelli E., *Il diritto dei bambini di non perdere i loro affetti riconosciuto dalla legge*, in *Minorigiustizia*, n. 4/2015, p. 20. La Corte di Cassazione n. 17100 del 26.06.2019 ha precisato che «l'art. 44 della legge n. 184 del 1983, lett. d), integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l'adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante e adottando».

<sup>103</sup> Mantione M., *L'adozione da parte degli affidatari dopo la legge n. 173/2015*, in *Minorigiustizia*, n. 4/2018, pp. 91-92.

<sup>104</sup> Ceccarelli E., *Il diritto dei bambini di non perdere i loro affetti riconosciuto dalla legge*, in *Minorigiustizia*, n. 4/2015, p. 21.

## Capitolo 2:

### Adozione Mite

#### 2.1. Definizione di Adozione mite

In un contesto sempre più focalizzato sulla tutela degli interessi del minore, emerge la necessità di esplorare e implementare forme diverse di protezione che rispondano alle variegata esigenze di ciascun caso. L'adozione mite si inserisce in questo quadro come una modalità alternativa, mirata a garantire una protezione e un sostegno adeguati ai minori in situazioni particolari. Questa forma di adozione, sebbene esista già da tempo, sta guadagnando crescente attenzione e utilizzo. Diversi tribunali stanno emanando decreti che prevedono questa alternativa, riconoscendo l'importanza di adattare le soluzioni di tutela alle specifiche circostanze, per garantire un maggior pluralismo di opzioni di protezione.

La Corte di Cassazione, con una sentenza rilevante, ha contribuito ulteriormente a legittimare questa pratica, dichiarando l'adozione mite conforme al sistema giuridico e, di fatto, sancendone l'esistenza come istituto applicabile<sup>105</sup>. Questa decisione ne ha ribadito l'importanza, poiché ha reso evidente che l'adozione mite non è solo una sperimentazione isolata, ma una pratica giuridica effettiva e riconosciuta, in grado di garantire il superiore interesse del minore pur preservando relazioni significative con la famiglia d'origine, quando ciò sia ritenuto opportuno.

Tuttavia, l'adozione mite ha suscitato anche diverse critiche, creando un dibattito giuridico piuttosto acceso. Da un lato, vi sono coloro che ne sostengono l'utilità, poiché consente di garantire una maggiore stabilità per i minori in situazioni di incertezza, mantenendo al contempo legami con la famiglia d'origine. Dall'altro lato, ci sono critiche che la considerano una svalutazione dell'istituto dell'adozione tradizionale, temendo che possa minare il valore del legame adottivo pieno<sup>106</sup>. L'Associazione Nazionale delle Famiglie Adottive e Affidatarie (ANFAA) ha manifestato più volte il suo scetticismo riguardo a questa nuova forma di

---

<sup>105</sup> Cass. 22.11.2021, n. 35840.

<sup>106</sup> Santanera F., in diversi scritti, tra cui *Adozione mite: come svaloriare la vera adozione*, pubblicato in *Prospettive assistenziali* n. 147 del 2004, esprime la sua preoccupazione riguardo a questa tipologia di adozione, sostenendo che essa tende a svaloriare l'adozione tradizionale a favore della cosiddetta "legge del sangue". L'autore definisce "adozione vera" quella forma di adozione che comporta l'interruzione dei legami familiari preesistenti.

adozione, ritenendola una possibile causa di confusione per il minore e di rapporti difficili tra la famiglia d'origine e quella adottiva. Ha anche sottolineato il rischio che l'affido familiare possa essere utilizzato in modo strumentale come una scorciatoia per l'adozione<sup>107</sup>.

L'adozione mite prevede che i minori vengano accolti in una famiglia adottiva senza recidere completamente i legami con la famiglia biologica. Questa forma, si applica in situazioni in cui la totale interruzione del rapporto con i genitori naturali, non è considerata la scelta migliore, in quanto essa, se «pur carente, ha nella vita del minore un ruolo in un certo qual modo positivo»<sup>108</sup>. In tal caso, i legami con la famiglia d'origine vengono preservati e sovrapposti a quelli della nuova famiglia adottiva, in modo da garantire una continuità relazionale. È importante specificare come l'adozione mite si sviluppi principalmente a partire da situazioni di affidamento *sine die*, caratterizzate da un'inadeguatezza della famiglia d'origine, ma che non sia tale da dichiarare lo stato di abbandono. Per tale motivo, si parla di semiabbandono permanente. Il termine "mite" riflette proprio questa caratteristica di moderazione: il minore viene accolto definitivamente da una nuova famiglia senza però la drastica separazione dai genitori biologici, quando questa potrebbe essere fonte di ulteriore trauma. Si configura quindi come una soluzione più delicata e flessibile, che si contrappone all'adozione piena che viene definita “forte”, in quanto interrompe in modo definitivo il rapporto giuridico tra il minore e la sua famiglia<sup>109</sup>.

Tale forma di adozione, sebbene non sia formalmente normata dalla legge, deriva dall'interpretazione giuridica dell'art. 44, lettera d) della legge 184/1983, che si basa sulla constatata impossibilità di affidamento preadottivo. Questa disposizione consente una tipologia di adozione, denominata “adozione in "casi particolari", quando quella piena non è applicabile, ma vi è comunque l'esigenza di garantire al minore un ambiente stabile e adeguato. Il legislatore ha previsto delle eccezioni, sia per attenuare la rigidità del sistema adottivo, sia per dare riconoscimento giuridico a situazioni che altrimenti sarebbero state escluse dalla legislazione<sup>110</sup>.

Inizialmente, l'adozione in casi particolari, era pensata per rispondere a problematiche specifiche, ad esempio per bambini con gravi disabilità che riscontravano delle difficoltà nel trovare una coppia adottiva disponibile. Per affrontare questa situazione, è stata aperta

---

<sup>107</sup> Giasanti A., Rossi E. *Affido forte e adozione mite: culture in trasformazione*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 16.

<sup>108</sup> Cass. n. 35840/2021.

<sup>109</sup> Cassibba R., Abbruzzese S., Costantini A., Gatto S., *L'adozione mite: giudici professionali e giudici onorari a confronto*, in *Minorigiustizia*, 1/2009, p. 113.

<sup>110</sup> Fadiga L., *L'adozione*, Il mulino, Bologna, 2003, pp. 93-94.

l'adozione anche a coppie non coniugate e a persone singole<sup>111</sup>. Oggi, non si limita più ai casi di difficile collocamento, ma si applica a una varietà di situazioni, che superano la “rigida bipartizione” tra affidamento e adozione prevista dalla legge<sup>112</sup>.

### 2.1.1. Requisiti ed effetti dell'adozione mite

L'adozione mite, essendo una forma più flessibile rispetto a quella piena, presenta requisiti ed effetti meno rigidi. Infatti, l'adozione mite è consentita anche a chi non è coniugato, comprese le persone singole, e non prevede nessun limite massimo di differenza di età tra adottanti e adottando<sup>113</sup>.

L'adozione mite si applica nei casi di impossibilità di affidamento preadottivo. La giurisprudenza interpreta questa situazione non solo in relazione ai minori con difficoltà personali, ma anche nei casi in cui un bambino abbandonato si trovi già in una famiglia con cui ha instaurato un legame affettivo. Questo approccio si rivolge, quindi, a tutti quei casi di semiabbandono permanente, condizione necessaria per giustificare tale adozione.

Alla base di questa tipologia di adozione vi è il consenso delle parti all'adozione<sup>114</sup>, in particolare quello dei genitori biologici. Se i genitori non esercitano la responsabilità genitoriale, o in caso loro incapacità o irreperibilità, il giudice può ugualmente dichiarare l'adottabilità, come sancito all'art. 46 della legge 184/1983. Una volta ottenuti tutti i consensi necessari, il tribunale dispone un'indagine socio-psicologica sull'adottante, per verificarne l'idoneità. Solo dopo aver accertato tutti i requisiti e ottenuto una valutazione positiva, il tribunale pronuncia la sentenza di adozione mite, che deve essere annotata nei registri dello stato civile<sup>115</sup>.

In questo modo si instaura un rapporto di filiazione tra adottato e adottante, preservando al contempo i legami con i genitori d'origine. L'essenza dell'adozione mite risiede proprio nel mantenimento di questi legami, riconoscendo l'importanza delle relazioni familiari preesistenti per il benessere del minore. Questo approccio consente di fornire al bambino una stabilità emotiva all'interno di una nuova famiglia, senza negare l'importanza della sua storia e delle sue

---

<sup>111</sup> Fadiga op. cit., sostiene come questa scelta ha suscitato diverse critiche, poiché è stata percepita come una forma di «adozione di serie B», discriminando i minori in difficoltà e creando una gerarchia tra le diverse tipologie di adozione.

<sup>112</sup> Lenti L., *Diritto della famiglia*, Giuffrè, Milano, 2021, p. 1089.

<sup>113</sup> Art. 44, c. 3 e 4, l. 184/1983.

<sup>114</sup> Oltre al consenso dei genitori, dev'esserci il consenso dell'adottante e dell'adottando, se quest'ultimo ha compiuto i 14 anni. Per questo motivo viene chiamata anche adozione consensuale.

<sup>115</sup> Lenti L., *Diritto della famiglia*, Giuffrè, Milano, 2021, 1092.

origini. Tuttavia, vi sono posizioni che vedono il mantenimento dei legami con la famiglia d'origine come un aspetto fondamentalmente teorico. Le responsabilità genitoriali vengono, infatti, completamente trasferite agli adottanti, che possono decidere su tutti gli aspetti di vita del minore. Di fatto, potrebbero decidere di trasferire la famiglia anche all'estero. Pertanto, gli adottanti potrebbero limitare anche le interazioni del minore con i membri della sua famiglia biologica, generando dubbi sulla reale efficacia del mantenimento di tali legami<sup>116</sup>.

Dal punto di vista giuridico, infatti, gli adottanti acquisiscono totalmente la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 316 c. c., sui minori adottati. Ciò conferisce loro il diritto e il dovere di occuparsi dell'educazione, della salute, del benessere del bambino, conformemente con quanto prescritto dall'art. 147 c.c.<sup>117</sup>, come richiamato dall'art. 48 della legge 184/1983.

Tuttavia, inizialmente i rapporti di parentela tra l'adottato e la famiglia dell'adottante non si instauravano in modo completo, poiché l'art. 55 della legge 184/1983 disponeva l'applicazione delle norme previste per l'adozione dei maggiorenni. Nell'adozione mite, infatti, si creava un rapporto giuridico con l'adottante senza recidere i legami con la famiglia d'origine, dalla quale l'adottato conservava i diritti ereditari e il cognome, che poteva essere aggiunto o anteposto a quello dell'adottante. Questo istituto, però, non comportava la creazione di vincoli di parentela con i parenti dell'adottante. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha successivamente dichiarato l'illegittimità dell'art. 55, comma 2, della legge 184/1983, nella parte in cui prevedeva l'applicazione dell'art. 300 c.c., che escludeva la creazione di rapporti civili con i parenti degli adottanti. Di conseguenza, a seguito di questa sentenza, anche nell'adozione mite, si instaura oggi un vincolo di parentela tra l'adottato e i parenti dell'adottante, garantendo così una maggiore integrazione nella nuova famiglia<sup>118</sup>.

Una delle critiche mosse all'adozione mite riguarda la gestione del patrimonio della famiglia adottiva. Esiste il timore che, in caso di adozione mite, tale patrimonio possa essere trasferito alla famiglia di origine del bambino. Tuttavia, a fronte di questo rischio, è intervenuta la legge dell'8 luglio 2005, che ha modificato l'art. 463 del c.c., che preclude la possibilità per i genitori biologici, dichiarati decaduti dalla potestà, di ereditare il patrimonio del minore, eliminando così il rischio che il patrimonio della famiglia adottiva possa essere trasferito alla famiglia di origine del bambino<sup>119</sup>.

---

<sup>116</sup> Santanera F., *L'utilizzo strumentale dell'adozione per l'illegittima sottrazione di minori dai loro congiunti in gravi difficoltà*, in *Prospettive assistenziali*, n. 178/2012, p. 32.

<sup>117</sup> Art. 147 infatti parla di obblighi dei genitori di «mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni».

<sup>118</sup> Corte Cost. 28.03.2022, n. 79.

<sup>119</sup> Occhiogrosso F., *L'adozione mite due anni dopo*, in *Minorigiustizia*, 3/2005, 164.

### 2.1.2. Stato di semiabbandono permanente

Il presupposto fondamentale per dichiarare l'adozione mite è la verifica di uno stato di semiabbandono permanente. Questa condizione si riferisce alle situazioni in cui «la famiglia del minore è più o meno insufficiente rispetto ai suoi bisogni ma ha un ruolo attivo e positivo che non è opportuno venga cancellato totalmente. Nello stesso tempo, non vi è alcuna ragionevole possibilità di prevedere un miglioramento delle capacità della famiglia, tale da renderla idonea a svolgere il suo compito educativo in modo sufficiente, magari con un aiuto esterno, curato dai servizi sociali». «Queste situazioni di carenza della famiglia solo parziale, ma permanente, non sono contemplate dalla legge»<sup>120</sup>. Pertanto, nel momento in cui persiste lo stato di semiabbandono e quindi tale condizione diventa irreversibile, si attua l'intervento dell'adozione mite.

In questi casi, non è possibile pronunciare la dichiarazione di adottabilità (che è il presupposto necessario per procedere con l'adozione piena), poiché non sussiste la presenza dello stato di abbandono morale e materiale del minore. Allo stesso tempo non è nemmeno perseguibile la forma dell'affido familiare, poiché il presupposto di quest'ultimo è la temporaneità legata alla possibilità di miglioramento della capacità genitoriali della famiglia d'origine<sup>121</sup>. È importante evidenziare che lo stato di semiabbandono permanente giustifica l'impossibilità di procedere con l'affidamento preadottivo, rendendo l'adozione mite una soluzione intermedia, dove la protezione e lo sviluppo del minore sono garantiti attraverso l'assunzione della responsabilità genitoriale da parte della famiglia adottiva, senza la totale cessazione dei rapporti con i genitori biologici.

I minori che vivono in questa condizione vengono definiti, “bambini del limbo”, minori che trascorrono lunghi anni in affido familiare senza una soluzione definitiva. Questi bambini vivono in “zone grigie di abbandono”, caratterizzate da uno stato di semiabbandono permanente, in cui difficoltà inizialmente temporanee, possono cronicizzarsi, escludendo la possibilità di rientro nella famiglia d'origine. Questa incertezza prolungata può avere ripercussioni sullo sviluppo identitario del minore che si trova in una situazione sospesa tra la famiglia d'origine, incapace di svolgere pienamente il proprio ruolo, e la famiglia affidataria, che si prende cura di lui ma senza la possibilità di trasformare l'affido in una relazione stabile e definitiva<sup>122</sup>.

---

<sup>120</sup> Trib. Minorenni Bari, 07.05.2008, in *Famiglia e diritto*, 4/2009 con nota di Caffarena S.

<sup>121</sup> Cass, 13.02.2020, n. 3643.

<sup>122</sup> Ibidem.

### 2.1.3. Nascita ed evoluzione dell'adozione mite

L'adozione mite è nata come una prassi sperimentale nell'aprile del 2003 presso il tribunale per i minorenni di Bari, sotto la guida del presidente Occhiogrosso e si è sviluppata a seguito del parziale insuccesso della legislazione vigente in tema di affidamento familiare: l'elevata quantità di minori non dichiarati in stato di abbandono, per i quali quindi non si poteva arrivare alla dichiarazione di adottabilità, che si trovavano in affidamento da molto tempo presso una famiglia differente dalla loro. L'incapacità del sistema minorile di affrontare adeguatamente quelle situazioni in cui il minore, non si trova in uno stato di abbandono tale da giustificare l'adozione piena ma allo stesso tempo la condizione familiare non è temporanea, ha portato a pensare ad una nuova soluzione: l'adozione mite. Così ottenuta l'approvazione del Consiglio superiore della magistratura, il tribunale per i minorenni ha diffuso due circolari che presentavano questa nuova tipologia ai servizi locali e agli utenti. Queste circolari nascevano dal fatto che negli ultimi anni si registrava una riduzione dei bambini dichiarati adottabili, nonostante la domanda di adozione rimanesse alta. Molte famiglie aspiranti adottanti si orientavano verso l'adozione internazionale, ma i costi elevati ne scoraggiavano diverse. Di conseguenza, si rischiava di perdere le risorse affettive ed educative di tante coppie desiderose di adottare. Inoltre, si era osservato come una significativa percentuale di bambini in affidamento non rientrasse nelle famiglie d'origine, trasformando l'affidamento temporaneo in una condizione di incertezza prolungata<sup>123</sup>. L'adozione mite si propone quindi come una soluzione valida per questi casi; essa è prevista dall'art. 44 della legge 184/1983, offrendo stabilità ai minori senza recidere completamente i legami con la famiglia biologica.

Tuttora, senza un riferimento normativo preciso, è una forma molto utilizzata, in quanto l'adozione piena viene considerata l'*extrema ratio*. L'adozione mite, intervento meno rigido, può essere utilizzato nei casi i genitori siano sì deficitari ma positivi e indispensabili nel rapporto. La stessa legge sulla continuità affettiva del 2015, che ha conferito importanza alla possibilità per gli affidatari di adottare, non ha colto l'occasione per disciplinare tale istituto. Non ha nemmeno chiarito il presupposto fondamentale della lettera d) dell'art. 44. In particolare riguardo alla necessità o meno della sussistenza della condizione di abbandono del minore<sup>124</sup>, regolata dall'art. 7 della legge 184/1983 e al significato della locuzione "impossibilità di

---

<sup>123</sup> Giasanti A., Rossi E. *Affido forte e adozione mite: culture in trasformazione*, Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 91-117.

<sup>124</sup> Anche se nella pratica, diverse Corti si sono espresse a riguardo, ad esempio la Cass. 22.06.2016, n. 12962 ha chiarito che «l'adozione in casi particolari può essere dichiarata anche a prescindere dalla sussistenza di una situazione di abbandono del minore adottando». Tale situazione, cioè, «non costituisce limite normativo all'applicazione... dell'ipotesi descritta nella lett. d)» della norma dell'art. 44.

affidamento preadottivo", lasciando così diverse interpretazioni e non sempre concordi, nonostante, attualmente, prevalga l'interpretazione "estensiva" della locuzione, che tende a garantire una tutela più ampia per tutti i minori in affidamento familiare<sup>125</sup>.

Ci sono stati dei tentativi di colmare questo vuoto normativo, attraverso delle proposte di legge: la n. 5701/2005 e la n. 5724 del 2005 che non sono mai diventate legge. Le due proposte sull'adozione, miravano a dare legittimità ed a colmare un vuoto normativo riguardante il fenomeno del semiabbandono permanente.

Nel corso degli anni, l'istituto dell'adozione mite ha ottenuto un crescente riconoscimento da parte della giurisprudenza, come attestato da numerose sentenze emesse dai tribunali e dalla Corte di Cassazione. Un punto di svolta importante per l'affermazione dell'adozione mite in Italia, è arrivato grazie ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nel caso *Zhou c. Italia*, che ha accolto all'unanimità<sup>126</sup> il ricorso di una madre sulla violazione dell'art. 8 della Convenzione, riguardante il diritto al rispetto della vita privata e familiare, in relazione all'adozione del figlio. Attraverso questa sentenza la Corte ha sottolineato l'importanza di preservare il legame tra il minore e la sua famiglia d'origine, ritenendo preferibile una forma di adozione che consenta di creare legami adottivi senza interrompere i rapporti biologici. Questa prospettiva promuove soluzioni flessibili per il benessere del minore, rispettando al contempo i suoi legami familiari preesistenti. Nonostante la mancanza di una specifica previsione legislativa, la Corte ha evidenziato che molti tribunali italiani avevano già applicato l'adozione mite in maniera estensiva, riconoscendo il valore di questa prassi giuridica<sup>127</sup>.

Tale evoluzione, sia normativa che giurisprudenziale, ha contribuito a delineare un quadro più chiaro e articolato, facilitando l'integrazione dell'adozione mite nelle pratiche adottive e sottolineando la necessità di garantire il miglior interesse del minore.

Queste decisioni hanno sottolineato non solo l'importanza di tale istituto, ma anche la sua legittimità all'interno del sistema giuridico italiano<sup>128</sup>. Le pronunce giurisprudenziali hanno contribuito a delineare un quadro più chiaro, fornendo linee guida da seguire nell'applicazione dell'adozione mite, affermando sempre la necessità di garantire il miglior interesse del minore.

---

<sup>125</sup> Mantione M., *Adozione da parte degli affidatari dopo la legge 173/2015*, in *Minorigiustizia* n. 4/2018, p 97.

<sup>126</sup> Il carattere unanime della decisione conferisce ulteriore rilevanza al giudizio espresso, poiché dimostra una convergenza tra giudici provenienti da diversi ordinamenti giuridici.

<sup>127</sup> Occhiogrosso F. P., *Con la sentenza Cedu Zhou contro l'Italia l'adozione mite sbarca in Europa*, in *Minorigiustizia*, 2/2014, pp. 268-282.

<sup>128</sup> Cass. n. 35840/2021 che ha chiarito che «questa forma di adozione trova il suo fondamento nella norma della L. n. 184 del 1983, art. 44, lett. d), ("adozione in casi particolari" - "i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui dell'art. 7, comma 1:... quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo"), che è da intendere come "clausola di chiusura del sistema"»

## 2.2. Adozione mite: a metà tra l'affido familiare e l'adozione

### 2.2.1. Adozione mite e adozione piena a confronto

L'adozione, come istituto giuridico, si articola in diverse forme per rispondere alle variegata esigenze dei minori e delle famiglie coinvolte. Tra queste, l'adozione piena e l'adozione in casi particolari nella configurazione della adozione c.d. mite emergono come due modalità distinte, ciascuna con finalità e implicazioni proprie. Questa distinzione è ulteriormente sottolineata dalla Corte di Cassazione, che ha, in più occasioni, riaffermato le distinzioni tra queste due tipologie di adozione<sup>129</sup>. Con questa premessa, è cruciale approfondire le differenze tra adozione piena e adozione mite, che rispondono a necessità diverse sia per i minori sia per le famiglie coinvolte. A partire dalle finalità e dalla responsabilità genitoriale, si evidenziano variazioni significative nel modo in cui ciascuna forma di adozione influisce sui legami familiari.

Nell'adozione piena, i legami giuridici tra il minore e la famiglia d'origine vengono completamente recisi, poiché si accerta definitivamente lo stato di abbandono morale e materiale. Di conseguenza, il minore viene inserito a tutti gli effetti nella famiglia adottiva, acquisendone tutti i diritti, compresi quelli ereditari. Si crea un nuovo rapporto di filiazione che sostituisce integralmente quello precedente. A differenza dell'adozione piena, l'adozione mite invece, si configura nel momento in cui si accerta uno stato di semiabbandono permanente, come precedentemente ribadito. Tale circostanza consente di preservare i legami del minore con la sua famiglia d'origine, riconoscendo l'importanza delle relazioni familiari preesistenti nel processo di crescita e sviluppo del minore. Questo approccio genera una "bifamiliarità"<sup>130</sup>, in cui il minore mantiene un vincolo con la propria famiglia biologica, pur essendo inserito in una nuova famiglia adottiva.

In entrambe le forme di adozione, il minore acquisisce lo stato di figlio degli adottanti. A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, nell'adozione mite si sono ampliati i rapporti di parentela, consentendo così al minore di stabilire legami con i parenti degli adottanti, diventando quindi anche erede.

---

<sup>129</sup> Cass. 01.07.2022, n. 21024.

<sup>130</sup> Giasanti A., Rossi E. *Affido forte e adozione mite: culture in trasformazione*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 117.

Inoltre, mantiene i legami giuridici con la propria famiglia di origine, incluso il cognome<sup>131</sup>. Secondo l'interpretazione costituzionale, orientata all'art. 299 c.c. fatta proprio dal Tribunale di Bari, il minore può scegliere di mantenere il proprio cognome, con la possibilità di aggiungere o anteporre il cognome degli adottanti. La scelta del cognome rappresenta anche un elemento importante per la definizione dell'identità del minore. Essa riflette chi è, la sua storia e il suo vissuto, contribuendo a formare un senso di appartenenza e continuità di quella che è la sua storia<sup>132</sup>. Pertanto, la natura delle due forme di adozione risulta differente. L'adozione piena mira a una sostituzione definitiva della famiglia d'origine, mentre l'adozione mite si propone di preservare i legami esistenti.

È fondamentale evidenziare che, mentre nell'adozione piena non è richiesto il consenso dei genitori biologici che esercitano la responsabilità genitoriale, nell'adozione mite è invece un elemento essenziale. Questo consenso non solo rappresenta una formalità giuridica, ma è anche cruciale per stabilire una base di collaborazione tra le parti coinvolte, facilitando una migliore integrazione del minore nella nuova famiglia. Tuttavia, la legge prevede che, in assenza di consenso, il giudice possa dichiarare l'adottabilità. Il buon esito dell'adozione mite richiede che la famiglia adottiva accetti la presenza della famiglia di origine, una convivenza spesso difficile, soprattutto per possibili interferenze nelle scelte educative. Il divario culturale ed economico tra le famiglie può complicare i rapporti e influire sul minore, diviso tra due contesti. Sebbene la situazione sembri complessa, non è irrealistica, considerando le difficoltà che emergono già tra genitori separati, e potrebbe risultare ancora più problematica tra famiglie che non si sono mai scelte<sup>133</sup>.

Entrambe le forme di adozione comportano l'assunzione di una responsabilità genitoriale piena nei confronti del minore. Nel caso dell'adozione piena, i genitori biologici perdono completamente ogni diritto e dovere nei confronti del minore. Nell'adozione mite, la responsabilità genitoriale viene trasferita ai genitori adottivi, ma i genitori biologici possono continuare a mantenere un certo coinvolgimento, sebbene con limitazioni, a seconda delle decisioni del tribunale. Pertanto, pur essendo interrotti i legami giuridici, i rapporti affettivi possono continuare a sussistere.

---

<sup>131</sup> Giasanti A., Rossi E. *Affido forte e adozione mite: culture in trasformazione*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 141.

<sup>132</sup> Caffarena S., *L'adozione "mite" e il "semiabbandono": problemi e prospettive*, in *Famiglia e Diritto*, n. 4/2009, p. 399.

<sup>133</sup> Bozzi L., *Criticità dell'adozione e protezione del minore. il problema del semi abbandono permanente e le sue possibili soluzioni*, in *juscivile*, 3/2023, pp. 661-672.

Un'altra differenza rilevante tra le due forme di adozione risiede nel processo di allontanamento dalla famiglia d'origine. Nell'adozione piena, tale distacco avviene spesso in maniera repentina, interrompendo bruscamente i rapporti con la famiglia biologica. Al contrario, l'adozione mite evita strappi traumatici, garantendo un passaggio graduale e più armonioso del minore dalla famiglia d'origine a quella adottiva. Questo approccio mira a tutelare la continuità affettiva e a facilitare una transizione meno destabilizzante per il bambino<sup>134</sup>.

In sintesi, l'adozione piena è irrevocabile e comporta una rottura definitiva, mentre l'adozione mite consente una maggiore flessibilità. L'adozione mite si prefigge di garantire al minore una stabilità familiare, ma consente un ponte con la famiglia d'origine, specialmente nei casi in cui il totale distacco non sia ritenuto il migliore interesse del minore.

### 2.2.2. Dall'affido *sine die* all'adozione mite: differenze

L'affido familiare, nasce con una natura temporanea, finalizzata al reinserimento del minore nella sua famiglia d'origine. Tuttavia, in molti casi, l'affido familiare si trasforma in un intervento a lungo termine, in cui il minore rimane nella famiglia affidataria per lunghi periodi o addirittura non fa più ritorno alla famiglia d'origine. L'adozione mite, risponde all'esigenza di dare stabilità ai minori che si trovano in queste situazioni.

Quindi in cosa si differenzia l'affido lungo, cosiddetto *sine die*, dall'adozione mite? Entrambi gli istituti prevedono una permanenza prolungata del minore nella famiglia accogliente e la possibilità di mantenere un legame con la famiglia d'origine.

Tuttavia l'affido *sine die* non interrompe il vincolo giuridico con la famiglia biologica e conserva sempre l'obiettivo, almeno teorico, del reinserimento del minore nella sua famiglia d'origine. Al contrario adozione mite, implica un trasferimento definitivo della responsabilità genitoriale alla famiglia adottante, pur rispettando il rapporto affettivo con la famiglia di origine, senza la previsione di un ritorno alla famiglia biologica.

L'affido *sine die* può rivelarsi una soluzione preziosa in situazioni di particolare complessità, ma può anche sollevare interrogativi riguardo alla sua adeguatezza a lungo termine, in quanto la caratteristica dell'istituto dell'affido, così com'è nato, è proprio la temporaneità. In questo contesto, i legami tra il minore e la famiglia affidataria tendono a rafforzarsi nel tempo: l'affidato inizia a percepirsi come parte integrante della famiglia, mentre gli affidatari assumono il ruolo di genitori. Tuttavia, dal punto di vista legale, non ricoprono tale status, e il bambino

---

<sup>134</sup> Cassibba R., Abbruzzese S., Costantini A., Gatto S., *L'adozione mite: giudici professionali e giudici onorari a confronto*, in *Minorigiustizia*, 1/2009, p. 113.

ha bisogno di certezze e stabilità per il suo sviluppo emotivo<sup>135</sup>. Il passaggio dall'affido *sine die* all'adozione mite, sancisce una maggiore stabilità emotiva e legale per il minore. Questo cambiamento risponde alla necessità di fornirgli una situazione familiare più sicura e definitiva, pur preservando, quando possibile e nell'interesse del minore, le relazioni affettive con la famiglia biologica.

Nell'affido *sine die*, il minore vive con una famiglia affidataria, che ha il compito di prendersi cura di lui e garantirne il benessere, mentre la responsabilità giuridica e genitoriale rimane in capo ai genitori naturali, che mantengono il legame giuridico con il minore e, di norma, conservano il diritto di visita. L'adozione mite, invece, rappresenta una soluzione che si sviluppa spesso, come esito di un affido *sine die* che non ha portato alla reintegrazione del minore nella famiglia d'origine. A differenza dell'affido, l'adozione mite riconosce alla famiglia adottiva una serie di diritti e doveri stabili e duraturi, conferendo loro la responsabilità genitoriale in senso pieno. Il minore continua a mantenere rapporti con i genitori naturali, laddove questi non siano dannosi per il suo benessere. Uno degli elementi principali che distingue l'adozione mite dall'affido *sine die* è il riconoscimento formale del legame tra il minore e la famiglia adottiva. Con l'adozione mite, il minore non solo diventa parte integrante della nuova famiglia dal punto di vista relazionale, ma riceve anche una tutela giuridica che formalizza questo rapporto, attribuendo alla famiglia adottiva la responsabilità di crescerlo e prendersi cura di lui. L'affido, al contrario, si basa su un accordo temporaneo, dove la famiglia affidataria ha un ruolo di supporto e non diventa mai genitore giuridico del minore.

Il passaggio dall'affido *sine die* all'adozione mite comporta un cambiamento sostanziale nel tipo di tutela e stabilità garantita al minore: mentre l'affido prevede un controllo continuo da parte dei servizi sociali e un vincolo di temporaneità, l'adozione mite fornisce una maggiore stabilità e continuità.

Il passaggio tra affido e adozione risulta particolarmente delicato, prevede il supporto continuo da parte dei servizi, fino al raggiungimento dell'autonomia e al distacco da essi con la dichiarazione di adozione.

Ma in che misura le famiglie vengono assistite durante questo processo di transizione? A differenza dell'adozione piena, in cui i legami con la famiglia d'origine vengono completamente recisi, nell'adozione mite questi rapporti rimangono, anche quando si tratta di famiglie disfunzionali e problematiche. Ciò significa che la situazione potrebbe non essere sempre stabile e potrebbe essere soggetta a ricadute, che richiederebbero ancora supporto. Il rischio è

---

<sup>135</sup> Fadiga L., *L'adozione*, Il mulino, Bologna, 2003, p. 196.

proprio quello che una volta dichiarata l'adozione mite, il caso non sia di competenza né di un servizio né dell'altro<sup>136</sup>.

Questo approccio rappresenta una via intermedia tra l'affido e l'adozione piena, bilanciando il diritto del minore a una famiglia sicura con il rispetto delle relazioni biologiche. Questa preferenza, da alcuni viene definita "pregiudiziale", in quanto si preferisce il mantenimento dei rapporti con i genitori, anche nei casi in cui ci sono problematiche significative. Molto spesso si cerca di procrastinare un intervento più deciso e questo può comportare il rischio di precludere per sempre la possibilità di offrire al bambino una sistemazione stabile e sicura. Con il passare del tempo e l'intensificarsi dei legami tra il minore e la sua famiglia biologica, diventa sempre più difficile interrompere quei legami<sup>137</sup>.

---

<sup>136</sup> Lanza M. L., *Quando l'affidamento familiare è sine die: opinioni e rappresentazioni del Veneto*, in *Minorigiustizia*, n. 4/2013. All'interno dell'articolo affronta il problema della competenza in merito ai servizi di supporto. Viene riportato un caso concreto che illustra questa situazione: «Il centro per l'affido non ha più competenza, mentre il centro adozioni non è competente poiché non ci troviamo nell'anno dell'affidamento preadottivo, e pertanto ci troviamo senza alcun supporto».

<sup>137</sup> Bozzi L., *Criticità dell'adozione e protezione del minore. il problema del semi abbandono permanente e le sue possibili soluzioni*, in *juscivile*, 3/2023, pp. 663.

## Capitolo 3:

### L'adozione mite dal punto di vista dei servizi

In questo capitolo vengono presentate le interviste di assistenti sociali dell'Equipe Adozioni e del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare (CASF) dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana. L'obiettivo è approfondire il ruolo dei servizi sociali nella gestione dell'adozione mite, una tipologia di adozione che si colloca come soluzione intermedia tra l'affido e l'adozione piena, coinvolgendo entrambi i servizi in modi diversi. Attraverso queste interviste, ho voluto approfondire le diverse modalità con cui i due servizi si interfacciano, per comprendere se possano emergere situazioni che generano confusione sulla titolarità del caso e la gestione degli interventi. Ho ritenuto importante esplorare anche l'aspetto del post-adozione, considerando che nell'adozione mite il rapporto con la famiglia d'origine non viene interrotto, il che potrebbe comportare difficoltà e sfide sia per i minori che per le famiglie affidatarie. Questa dimensione merita particolare attenzione, poiché la gestione dei legami con la famiglia biologica può influire sull'equilibrio e sul benessere dei minori adottati. Ascoltare esperienze concrete è stato molto istruttivo per comprendere meglio un mondo così complesso. Un mondo caratterizzato da aspettative e speranza, ma anche da paure ed incertezze.

#### 3.1. Intervista Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare (CASF)

*Nel corso della sua esperienza professionale, ha avuto modo di gestire casi di adozione mite?*

Dal maggio 2017, periodo in cui ho iniziato a lavorare presso il Centro per l'Affido, ho avuto l'opportunità di gestire alcuni casi di adozione mite, prevista dall'articolo 44, lettera d) della legge 184/1983. Un esempio significativo riguarda tre fratelli, affidati a famiglie diverse dal 2020. In questo caso, il tribunale ha proposto alle famiglie affidatarie la possibilità di procedere con l'adozione mite, vista l'impossibilità di un rientro dei minori nella famiglia d'origine a causa delle gravi difficoltà dei genitori biologici. Le famiglie affidatarie, dopo un'attenta riflessione e un confronto con noi operatori, hanno accettato, considerando che i bambini vivevano con loro già da tre anni e si era instaurato un legame solido. Quando i minori sono stati affidati, il più piccolo aveva un anno, il secondo stava per iniziare la scuola materna e la maggiore frequentava l'ultimo anno della scuola dell'infanzia. Generalmente, è il tribunale che ci propone situazioni

di adozione mite, anche se potrebbe accadere che sia il nostro Centro a suggerire tale possibilità, ma questo avviene solo a seguito di una valutazione accurata. Va precisato che il nostro obiettivo principale rimane sempre quello di favorire il rientro del minore nella famiglia d'origine. Tuttavia, quando il tribunale ci chiede di esprimere un parere sulla situazione del minore in affidamento, possiamo anche segnalare la disponibilità della famiglia a un progetto di lungo termine. Questo è un elemento che offriamo al tribunale per poter valutare l'adozione ai sensi dell'articolo 44, lettera d). In un altro caso, il tribunale ha richiesto agli affidatari di procedere con l'adozione mite, ma questi ultimi non si sono sentiti pronti, e di conseguenza il procedimento è stato sospeso senza cercare altre famiglie per i minori. Fino ad oggi, non abbiamo ancora ricevuto sentenze definitive di adozione mite, quindi non abbiamo certezze sulle decisioni future del tribunale.

*Qual è il ruolo specifico del CASF nella gestione dei casi di adozione mite?*

Il nostro ruolo principale è quello di accompagnare le famiglie affidatarie lungo un percorso che spesso si discosta da quanto immaginato all'inizio. Esiste infatti una differenza sostanziale tra l'essere una famiglia affidataria e l'accettare l'idea di diventare una famiglia adottiva. Accogliere il bambino come parte stabile del proprio nucleo familiare, trasformandolo in figlio adottivo, rappresenta un cambiamento significativo. Il nostro compito è sostenere le famiglie in questo processo di riflessione e aiutarle a prendere una decisione consapevole. Qualora decidano di adottare, la richiesta deve essere presentata direttamente al tribunale, sebbene sia stato quest'ultimo a richiedere inizialmente la disponibilità all'adozione. Fino all'emissione della sentenza di adozione, continuiamo a fornire supporto alla famiglia. Tuttavia, formalmente, il nostro intervento termina con il decreto che sancisce l'adozione.

*A seguito dal passaggio all'adozione mite, Il CASF non fornisce più un supporto alla famiglia. Ritiene che questo possa essere un rischio?*

Da un punto di vista formale, con l'adozione mite, il minore diventa a tutti gli effetti figlio della famiglia adottiva e il nostro intervento come CASF si conclude. Tuttavia, il passaggio dal nostro supporto alla completa autonomia della famiglia può rappresentare un rischio, soprattutto quando ci sono rapporti complessi con la famiglia d'origine. Gli affidatari spesso esprimono preoccupazioni per la gestione autonoma dei rapporti con i genitori biologici, che fino a quel momento erano mediati da noi. Senza un supporto, c'è il rischio che gli incontri con la famiglia d'origine diminuiscano, con potenziali conseguenze negative per il bambino.

*Ritiene importante la collaborazione tra il suo servizio e il CASF per la riuscita dei casi di adozione mite? E attualmente, esiste una collaborazione?*

In realtà, l'adozione e l'affido sono due istituti differenti, con caratteristiche peculiari. La collaborazione tra i due servizi non avviene spontaneamente, ma solo su richiesta specifica dell'autorità giudiziaria. Ad esempio, nel caso dei tre fratelli, dopo che il tribunale ha ricevuto la disponibilità degli affidatari per l'adozione, ha richiesto all'Equipe Adozioni di effettuare una valutazione delle famiglie, che quindi viene coinvolta solo per questo. Sarebbe forse più opportuno che fosse il Centro per l'Affido a condurre tale valutazione, dato che conosce la situazione fin dall'inizio. La collaborazione tra i servizi si attiva quindi solo su mandato del tribunale, e una volta concluso il procedimento di adozione, il nostro intervento si esaurisce.

*Quali sono le principali sfide che il CASF affronta nella gestione dei casi di adozione mite?*

Una delle principali criticità riguarda il momento in cui la famiglia affidataria deve decidere se adottare o meno il bambino. Questa scelta richiede una riflessione profonda e spesso va presa in tempi relativamente brevi. Un'altra criticità è legata ai tempi lunghi tra l'avvio del procedimento di adozione e la dichiarazione definitiva. Ad esempio, nel caso specifico di tre fratelli, il procedimento è stato avviato due anni fa, ma non è ancora stato emesso un decreto definitivo, anche a causa dell'irreperibilità dei genitori biologici. Questo fattore contribuisce a dilatare ulteriormente i tempi del procedimento. Sebbene la riduzione dei tempi processuali rappresenterebbe un notevole miglioramento, va tenuto in considerazione che i ritardi sono spesso legati al carico di lavoro dell'autorità giudiziaria, limitando di fatto la possibilità di accelerare il corso dei procedimenti. In situazioni di lunga attesa, come quella descritta, risulta complesso anche comunicare ai minori tutti i dettagli del processo, al fine di evitare la creazione di aspettative, considerando che il percorso potrebbe protrarsi ancora per molto tempo.

*Ritiene che l'adozione mite possa rappresentare uno strumento utile nel contesto attuale?*

Assolutamente, soprattutto per quei bambini non più piccoli che hanno sviluppato un legame con la famiglia d'origine. In questi casi, è fondamentale valutare attentamente la situazione, considerando i legami del minore con i genitori biologici o altre figure di riferimento, e comprendere l'impatto che un'adozione mite possa avere sul suo benessere. L'adozione piena viene utilizzata soprattutto per bambini piccolissimi, per i quali un taglio netto con la famiglia d'origine può essere la soluzione migliore. L'adozione mite, invece, consente di mantenere un equilibrio tra il legame con la famiglia biologica e l'inserimento in una nuova famiglia, evitando traumi maggiori. Questo tipo di adozione è spesso l'unica soluzione praticabile per bambini più

grandi, poiché consente loro di mantenere un legame con la propria storia e con i fratelli o i genitori biologici.

### **3.2. Intervista Equipe Adozioni**

*Nel corso della sua esperienza professionale, ha avuto occasione di gestire casi di adozione mite? Se sì, ha osservato un incremento nel numero di questi nel tempo?*

Sì, ho avuto modo di seguire alcuni casi di adozione mite. Uno di questi era gestito direttamente da noi a seguito di un affidamento a rischio giuridico, mentre altri due casi provenivano dal Centro per l'Affido. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, non ho riscontrato un incremento significativo nel numero di queste adozioni, ma è chiaro che ci si stia orientando sempre di più verso questa direzione. Attualmente, sto partecipando a un corso di formazione regionale sul tema e si parla molto del fatto che questa tipologia di adozione rappresenti il futuro. Si prevede un superamento delle rigide separazioni tra adozione e affido, con soluzioni più flessibili alle singole situazioni.

*Qual è il ruolo specifico dell'Equipe Adozioni nella gestione dei casi di adozione mite?*

Il nostro ruolo principale è quello di effettuare una valutazione approfondita della coppia. Nei casi da noi gestiti, quindi di affidamento a rischio giuridico, le famiglie si assumono il rischio che il bambino possa ritornare dalla famiglia d'origine. Quindi vengono valutate sulla base di questo. Il passaggio in adozione mite può avvenire successivamente e sono coppie ritenute già preparate a questa soluzione. Se si trasforma in adozione mite, il nostro intervento si conclude a questo punto. Invece, nei casi provenienti dal Centro per l'Affido, il nostro compito consiste nel valutare la coppia adottante su incarico del tribunale. La valutazione riguarda l'abbinamento, per il quale raccogliamo informazioni dal CASF riguardo al periodo di affido. Oltre alla nostra valutazione, il tribunale richiede anche quella dell'equipe della tutela minori, che è sempre coinvolta nelle situazioni di minori a rischio. Solo dopo il parere positivo da parte di tutte le figure coinvolte, si può procedere con l'adozione mite.

*In passato, ci sono state situazioni in cui famiglie, che avevano proceduto con l'adozione mite a seguito di un affido, si sono trovate senza supporto adeguato a causa di cambiamenti nella competenza dei servizi. Ad esempio, quando il Centro per l'Affido non è più competente, a causa del passaggio da affido ad adozione, e il Centro Adozioni non è competente, in quanto*

*la famiglia non si trova nell'anno dell'affidamento preadottivo. Ritiene che questo possa verificarsi ancora oggi?*

Sì, con la dichiarazione di adozione mite, i rapporti formali si concludono. L'adozione mite si basa sul consenso delle parti, quindi tutto il processo avviene in maniera spontanea. Di conseguenza, una volta formalizzata l'adozione, il tribunale non assegna più un incarico ai servizi, il che implica l'assenza di una cornice giuridica formale. A quel punto, il caso non è più di nostra competenza e non è più di competenza nemmeno del Centro per l'Affido. Tuttavia, ciò non significa che le famiglie non possano rivolgersi nuovamente a noi. In presenza di difficoltà, possono richiedere una consulenza ai servizi.

*Ritiene che questa chiusura con i servizi, di seguito alla sentenza di adozione mite, possa essere un rischio?*

Non necessariamente, perché nei casi di adozione proveniente da affidi prolungati, il bambino e la coppia hanno bisogno di muoversi con le proprie gambe e quindi di chiudere in qualche modo questo continuo rapporto con i servizi. Può accadere che il tribunale inserisca nella sentenza delle indicazioni, ad esempio per incontri periodici durante l'anno, ma sta di fatto che comunque, una volta concluso il rapporto formale, non è più necessario informare il tribunale sull'andamento della situazione, perché come ho già detto il rapporto formale si è concluso.

*Quanto ritiene importante la collaborazione tra il suo servizio e il CASF per la riuscita dei casi di adozione mite?*

La collaborazione è importante, in quanto parte integrante del lavoro in rete. Il nostro compito è valutare la famiglia adottiva, e per farlo è essenziale raccogliere informazioni dal CASF, soprattutto riguardo alle esperienze pregresse delle famiglie, in particolare quelle che provengono da affidi prolungati. In questi casi, il Centro per l'Affido ha una conoscenza approfondita delle dinamiche familiari e del percorso del minore, informazioni che sono preziose per noi, poiché non abbiamo seguito direttamente il caso. Ma allo stesso tempo risulta l'unica collaborazione che si crea tra i due servizi nell'ambito di adozione mite. Non credo però, che tale collaborazione sia essenziale per il successo dell'adozione mite, poiché le situazioni specifiche portano alla creazione di rapporti di fiducia in base all'ambito di riferimento, sia esso l'affido o l'adozione. Di conseguenza, il legame si sviluppa con uno o l'altro servizio, a seconda di chi ha seguito più da vicino il percorso della famiglia e del minore.

*Si sono verificati casi di confusione o sovrapposizione di responsabilità tra il vostro servizio e il Centro l'Affido, nella gestione dei casi di adozione mite?*

No, non ci sono state sovrapposizioni o confusioni tra i due servizi. Se la situazione deriva da un affido prolungato, resta sotto la competenza del Centro per l'Affido. Anche quando è in corso una procedura di valutazione per l'adozione mite, non passa a noi. Il nostro ruolo è limitato alla valutazione dell'abbinamento tra il minore e la famiglia adottiva. Ritengo che questo però possa essere un limite, poiché il Centro per l'Affido ha seguito la famiglia per molto più tempo e, di conseguenza, conosce meglio la situazione. Se ci fossero state criticità nella relazione, sarebbero sicuramente emerse durante il periodo di affido. Noi, invece, abbiamo la competenza per quei casi di affidamento a rischio giuridico, in cui le famiglie sono inserite all'interno della nostra banca dati. Le competenze, quindi, si formano naturalmente in base a chi ha instaurato il rapporto iniziale con la famiglia, ben prima che si pensi a un'adozione mite.

*Quali sono le principali sfide che l'equipe adozione affronta nella gestione dei casi di adozione mite?*

Ritengo che la principale sfida nella gestione dei casi di adozione mite risieda nelle differenze di approccio tra adozione e affido, due ambiti che hanno delle metodologie differenti. Di conseguenza, noi operatori abbiamo una formazione specifica differente e l'adozione mite presenta una forma mentis ancora diversa, non più quella classica che il nostro servizio è abituato da sempre a seguire. Richiede quindi degli strumenti specifici da adottare, che non sono ancora chiari. Come ho già detto, la valutazione viene effettuata da noi, in quanto ci occupiamo di adozione, ma quando i casi provengono dall'affido, ci troviamo a dover valutare situazioni che non conosciamo. Questo può rendere difficile il compito, poiché dobbiamo inserirci in contesti che sono stati gestiti da altri servizi per lungo tempo.

*Ritiene che l'adozione mite possa rappresentare uno strumento utile nel contesto attuale?*

Sì, penso che l'adozione mite possa essere uno strumento utile nel contesto attuale, soprattutto per i bambini più grandi, rispetto ai bambini più piccoli. Per i bambini più grandi, che hanno una loro memoria, l'adozione mite può essere rispettosa del loro legame con la famiglia d'origine. In questi casi, la famiglia d'origine riconosce le difficoltà e acconsente a questa forma di adozione. Anche se presenta delle criticità, poiché non stabilizza concretamente la situazione come fa l'adozione piena, ma rappresenta comunque un'opzione adeguata per questi bambini, offrendo un riconoscimento maggiore rispetto all'affido.

## Conclusioni

La mia ricerca ha voluto evidenziare l'importanza fondamentale di mettere al centro il benessere del minore, nelle questioni relative all'adozione e all'affido. La riflessione sul "vestito su misura" ci ricorda che le scelte normative e le pratiche devono essere adattate alle esigenze specifiche di ogni bambino, piuttosto che rispondere unicamente ai desideri degli adulti. È essenziale che le leggi pongano questa centralità, promuovendo una visione del minore come protagonista della propria storia.

L'evoluzione normativa, in particolare attraverso le modifiche introdotte dalla legge del 2001 e del 2015, ha segnato un progresso significativo nella comprensione delle dinamiche familiari e delle relazioni affettive. Questi cambiamenti legislativi, non solo hanno ampliato le possibilità per le coppie e i singoli di diventare genitori, ma hanno anche riconosciuto la complessità dei legami affettivi, sottolineando il diritto del minore a mantenere relazioni significative con le persone a lui care. È inoltre fondamentale evidenziare, il ruolo delle sentenze emanate dai tribunali e dalle Corti che, come è stato esplicitato in questa tesi, hanno contribuito a rafforzare un cambiamento di prospettiva, sempre più orientato alla tutela dei minori, garantendo che il loro benessere e i loro diritti siano al centro delle decisioni giuridiche.

Nel corso dell'elaborato, è stato importante analizzare le differenze tra i tre principali istituti giuridici: l'adozione "legittimante", l'adozione in casi particolari, e l'affido familiare. Questi strumenti sono stati messi a confronto, per evidenziare come ciascuno di essi risponda in modo diverso alle specifiche situazioni di minori in difficoltà. L'adozione "legittimante" recide ogni legame con la famiglia d'origine, mentre l'adozione in casi particolari, come l'adozione mite, permette di mantenere certi legami, offrendo al contempo una nuova stabilità familiare. L'affido familiare, d'altra parte, è pensato per essere una soluzione temporanea, ma spesso diventa un ponte verso l'adozione. La scelta dell'istituto più adeguato dev'essere sempre dettata dal primario interesse del minore e dalle sue esigenze emotive e relazionali.

L'analisi dell'adozione mite, come istituto giuridico innovativo, si è rivelata una risposta efficace per i bambini che vivono in condizioni di semiabbandono. Questa forma di adozione consente di mantenere i legami di sangue, garantendo al contempo stabilità affettiva e un contesto familiare protettivo. Il mio elaborato, ha voluto mettere in evidenza come l'adozione mite possa rappresentare un'opzione valida, che riconosce e rispetta la complessità delle relazioni familiari. Non per tutti però, questa forma di adozione ha questa valenza positiva, intravedendo in essa aspetti di ambiguità.

Un aspetto cruciale emerso dalla mia analisi, riguarda il ruolo dei servizi sociali. Questi professionisti si rivelano fondamentali nel processo di adozione e affidamento, poiché la loro valutazione dell'idoneità affettiva e delle capacità educative degli adottanti è essenziale per garantire che i minori trovino un ambiente sicuro e amorevole. La loro competenza e sensibilità possono fare la differenza nella vita di un bambino.

Uno dei problemi più rilevanti che emergono, riguarda la situazione delle famiglie affidatarie una volta che viene emanato il decreto di adozione da parte del tribunale. Fino a quel momento, queste famiglie hanno potuto contare sul supporto continuo dei servizi sociali per gestire i rapporti con la famiglia d'origine del minore, attraverso strumenti come le visite programmate svolte all'interno del Centro per l'Affidamento. Tuttavia, con l'emanazione del decreto, i rapporti istituzionali con i servizi, spesso si interrompono, lasciando le famiglie adottive da sole a gestire situazioni complesse, specialmente se la famiglia d'origine del minore presenta problematiche significative. Questo senso di abbandono, che le famiglie possono provare, è una questione cruciale, poiché la gestione autonoma dei rapporti con la famiglia d'origine, dopo l'adozione, si rivela spesso uno degli aspetti più delicati e complessi dell'intero processo adottivo.

Sarebbe auspicabile, dunque, che le famiglie adottive ricevessero un sostegno continuativo anche nel post-adozione, in modo da affrontare queste sfide con il necessario accompagnamento. Le famiglie affidatarie, che inizialmente vedevano il loro ruolo come temporaneo, si trovano di fronte a un impegno che, col tempo, diventa duraturo. In questo delicato passaggio, la gestione autonoma dei rapporti con la famiglia d'origine, può risultare estremamente difficile, richiedendo quindi, una presenza continuativa dei servizi sociali. È proprio durante il post-adozione che emergono le sfide più complesse, e un sostegno adeguato potrebbe essere determinante per affrontarle.

Questa mancanza di supporto può anche essere uno dei motivi per cui alcune famiglie scelgono di non intraprendere un percorso di adozione. La prospettiva di dover gestire, senza il supporto dei servizi, rapporti problematici con la famiglia d'origine, può risultare scoraggiante e, da parte mia, del tutto comprensibile. Rafforzare le risorse destinate all'accompagnamento post-adozione potrebbe alleviare queste preoccupazioni.

Pertanto, sebbene questo istituto abbia registrato progressi significativi, permangono ancora delle sfide da affrontare. La mia ricerca mi ha portato a capire quanto sia necessario un ulteriore impegno per migliorare la formazione e il supporto alle famiglie affidatarie e adottive. Le interviste condotte hanno mostrato che ci sono aspetti che richiedono attenzione, evidenziando l'importanza di fornire risorse adeguate e formazione continua dei professionisti del settore.

In sintesi, la mia tesi sottolinea la necessità di una continua evoluzione delle politiche e delle pratiche adottive, affinché siano sempre più inclusive e sensibili ai bisogni dei minori. È fondamentale promuovere una cultura dell'affido e dell'adozione che valorizzi il benessere del bambino come obiettivo primario per legislatori, professionisti e società nel suo complesso. Solo così potremo garantire che ogni bambino abbia la possibilità di vivere in un ambiente affettivo sicuro e stimolante, dove possa crescere e svilupparsi al meglio, per garantirgli un futuro sereno da adulto equilibrato.



## Bibliografia

Bianca C. M., *Il diritto del minore di crescere nella propria famiglia: un diritto ancora alla ricerca della propria identità e tutela*, in *Minorigiustizia*, 2/2018.

Bozzi L., *Criticità dell'adozione e protezione del minore. il problema del semi abbandono permanente e le sue possibili soluzioni*, in *juscivile*, 3/2023.

Caffarena S., *L'adozione "mite" e il "semiabbandono": problemi e prospettive*, in *Famiglia e Diritto*, n. 4/2009.

Cassibba R., Abbruzzese S., Costantini A., Gatto S., *L'adozione mite: giudici professionali e giudici onorari a confronto*, in *Minorigiustizia*, 1/2009.

Ceccarelli E., *Il diritto dei bambini di non perdere i loro affetti riconosciuto dalla legge*, in *Minorigiustizia*, n. 4/2015.

Cianci A. G., *Il diritto del minore a crescere in famiglia e l'affidamento familiare*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 4-5/2023.

Crocetta C., *La cura dei legami. Normativa e pratica dell'affido familiare*, CLEUP, Padova, 2018.

Eekelaar, J., & Tobin, J. (2019, 28 marzo). *The Best Interests of the Child*. OUP Academic, 2009. <https://doi.org/10.1093/law/9780198262657.003.0004>, accessed 28 Aug. 2024.

Fadiga L., *L'adozione*, Il mulino, Bologna, 2003.

Fadiga L., *L'affidamento familiare*, in *Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza*, 2/2005.

Gallina M., *Ripensare l'affido e l'adozione nei servizi*, in *Minorigiustizia*, n. 1/2017.

Giasanti A., Rossi E. *Affido forte e adozione mite: culture in trasformazione*, Milano, Franco Angeli, 2007.

Giuliano S., *Stato di abbandono e grave pregiudizio per lo sviluppo della personalità del minore nell'adozione "piena"*, in *Famiglia e diritto*, n. 1/2020.

Lanza M. L., *Quando l'affidamento familiare è sine die: opinioni e rappresentazioni del Veneto*, in *Minorigiustizia*, n. 4/2013.

Lenti L., *Diritto della famiglia*, Giuffrè, Milano, 2021.

Luzzatto L., *L'affidamento imperfetto. Tre eventualità di mancata centralità del bambino*, in *Minorigiustizia*, n. 4/2010.

Maggia C., *Affido familiare: dalla teoria alla pratica*, in *Minorigiustizia*, n. 2/2023.

Mantione M., *L'adozione da parte degli affidatari dopo la legge n. 173/2015*, in *Minorigiustizia*, n. 4/2018.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Bambini e ragazzi in affidamento familiare e nei servizi residenziali per minorenni* (Quaderni di ricerca sociale n. 56), 2021.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*, 2012.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Quinta relazione sullo stato di attuazione della legge 149/2001* in Quaderni della ricerca sociale n. 50.

Occhiogrosso F., *L'adozione mite due anni dopo*, in *Minorigiustizia*, 3/2005.

Occhiogrosso F. P., *Con la sentenza Cedu Zhou contro l'Italia l'adozione mite sbarca in Europa*, in *Minorigiustizia*, 2/2014.

Pazé P., *Dove va l'affido, l'affido a lungo termine e altre questioni*, in *Minorigiustizia*, 2/2007.

Ricchiardi P., *I fattori di resilienza dei minori fuori dalla famiglia d'origine: la legge n. 184/1983 alla prova dei fatti*, in *Minorigiustizia*, n. 2/2023.

Santanera F., *Adozione mite: come svalORIZZARE la vera adozione*, pubblicato in *Prospettive assistenziali* n. 147/2004.

Santanera F., *L'utilizzo strumentale dell'adozione per l'illegittima sottrazione di minori dai loro congiunti in gravi difficoltà*, in *Prospettive assistenziali*, n. 178/2012.

Stanzione M.G., *Stato di abbandono e diritto del minore a rimanere presso la propria famiglia d'origine*, in *Famiglia e Diritto*, 7/2013.

Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori del Veneto, *Linee guida 2008 per i servizi sociali e socio-sanitari. L'affido familiare in Veneto*, Regione Veneto, 2008

Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori del Veneto, *Linee guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari. La cura e la segnalazione. Le responsabilità nella protezione e nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Veneto*, Regione Veneto, 2008.

Veneto Adozioni. *Guida per un'adozione consapevole. Norme, strumenti e indicazioni per gli aspiranti genitori adottivi sul percorso da intraprendere*, 2023.  
<http://www.venetoadozioni.it/pubblicazioni-guida-adozione/>

Verricchio A., *Dichiarazione di adottabilità di un minore da parte di una giurisdizione interna sull'assunto che la madre non fosse in grado di esercitare le sue facoltà genitoriali*, in *Rassegna giuridica, Questioni di attualità*, del Centro Nazionale di Analisi dell'Infanzia e dell'Adolescenza, n. 3/2022.